

**CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE  
REGIONALRAT TRENINO - TIROLER ETSCHLAND**

---

**UFFICIO RESOCNTI CONSILIARI  
AMT FÜR SITZUNGSBERICHTE**

**SEDUTA**

**183.**

**SITZUNG**

**4 - 10 - 1968**

**Presidente: PUPP**

**Vicepresidente: BERTORELLE**

**V. LEGISLATURA - V. LEGISLATURPERIODE**



## INDICE

**Disegno di legge n. 171 :**  
**« Provvidenze a favore del settore distri-  
butivo »**

**pag. 3**

## INHALTSANGABE

**Gesetzentwurf Nr. 171 :**  
**« Maßnahmen zur Verbesserung der Wa-  
renversorgungsorganisation »**

**Seite 3**

A CURA DELL'UFFICIO  
RESOCONTI CONSILIARI

Ore 10.20.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

UNTERPERTINGER (Segretario questore - S.V.P.): *(fa l'appello nominale)*.

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 3.10.1968.

UNTERPERTINGER (Segretario questore - S.V.P.): *(legge il processo verbale)*.

PRESIDENTE: Osservazioni al processo verbale? Nessuna, il processo verbale è approvato.

Passiamo al *disegno di legge n. 171: « Provvidenze a favore del settore distributivo »*.

La parola alla Giunta per la relazione.

BOLOGNANI (Assessore agricoltura e commercio - D.C.): *(legge)*. Come avete modo di sentire parlando dei principi ispiratori di questa legge, il disegno che vi si presenta e per il quale si chiede la vostra approvazione è un complesso di norme organiche, è stato fatto tenendo conto della più che decennale esperien-

za amministrativa di leggi analoghe. Questo disegno di legge poi si colloca nella cornice dei programmi economici provinciali coordinati dalla Regione e tiene conto anche delle indicazioni della pianificazione urbanistica. Non presumo per questo che esso sia perfetto, già in sede di commissione ho ritenuto di accogliere alcuni suggerimenti dei colleghi, suggerimenti migliorativi, e probabilmente qualche altro miglioramento sul piano della tecnica giuridica e formale sarà ancora dato. Rappresenta però questo disegno di legge uno sforzo di modernità, uno sforzo di adeguamento della legislazione in materia ai tempi nuovi.

Devo, a questo proposito, in questa sede, ringraziare gli uffici dell'assessorato, ma soprattutto gli uffici delle associazioni di categoria, l'associazione dei commercianti di Trento in particolare e quella di Bolzano, nonché la federazione dei consorzi cooperativi, per gli innumerevoli suggerimenti e per la preziosa e valida collaborazione che hanno dato nello studio dei temi che hanno formato oggetto di questo testo di legge. Devo ringraziare le associazioni di categoria, le associazioni interessate, soprattutto per il senso di responsabilità di autolimitate, di rispetto di quelle tendenze tecniche, economiche e sociali che si manifestano nel settore distributivo, rispetto che non ha tenuto conto anche di comode posizioni demagogico-

sindacali, proprio nell'interesse effettivo della categoria e nella visione del bene comune, della massa di tutti i consumatori.

Proprio per queste ragioni, signori consiglieri, io vi invito a dare l'appoggio a questo disegno di legge che ora si sottopone alla vostra attenzione.

PRESIDENTE: La parola al cons. Vinante per la relazione della commissione.

VINANTE (P.S.U.): *(legge)*.

PRESIDENTE: La parola al cons. Margonari per il parere della commissione finanze.

MARGONARI (D.C.): *(legge)*.

PRESIDENTE: È aperta la discussione generale. Chi chiede la parola? La parola al cons. Gazzi.

GAZZI (A.C.A.): On. Presidente, io non posso che salutare con grande entusiasmo la presentazione di questo nuovo disegno di legge, perché la categoria alla quale questo disegno di legge è destinato non solo ha dato la dimostrazione pratica che veramente i passati disegni di legge predisposti sono stati di grande validità, ma anche perché il lavoro che svolge questa categoria commerciale è da apprezzare altamente e d'altra parte indiscutibilmente è un fattore di miglioramento non solo per le aziende ma anche per le nostre popolazioni, in quanto un maggior miglioramento nel servizio porta senz'altro un maggior benessere anche per chi ne usufruisce. Dalla relazione del disegno di legge che io non ho potuto seguire in commissione, in quanto non ne faccio parte, ho appreso dei dati veramente encomiabili, d'altra parte ci sono anche dei dati che pongono in evi-

denza alcune difficoltà contenute nei passati disegni di legge, alle quali con questo nuovo disegno di legge si vuole ovviare. Noi vediamo che la Regione in tanti anni ha elargito un miliardo e circa 100 milioni di contributi, per un investimento che risulta così di oltre 7 miliardi ma che in effetti è di gran lunga superiore, perché non c'è stata azienda commerciale che non abbia investito al di là di quello che era il contributo ricevuto, perché è innegabile che così ne hanno usufruito in generale piccole aziende commerciali, le quali richiedono questi contributi quando hanno almeno una parte del capitale per poter fare miglioramenti, e questo è indice di correttezza, di onestà, di impostazione sana, che va a tutto vantaggio della categoria commerciale, ripagando lo sforzo della pubblica amministrazione. Per quattordici anni hanno operato sia la legge 14 sia la legge 10, 5.000 aziende ne hanno usufruito, e ritengo che dei contributi dati e elargiti ben poco si possa fare addebito alla categoria commerciale, perché direi che il 99% queste operazioni sono andate a buon fine. Naturalmente bene ha fatto la provincia di Trento nel fare quel censimento, che ha potuto portare anche dinanzi a noi i risultati concreti, che veramente poteva ancora richiedere la categoria commerciale. Noi sappiamo che dopo la guerra era nato il caos nelle aziende commerciali, in quanto non c'era più l'elenco merceologico al quale sottostare, e da parte delle Camere di commercio erano state fatte delle commissioni per rivedere tutto l'elenco merceologico e ciò che era possibile da parte delle aziende commerciali vendere in determinati negozi. Era stato fatto un censimento proprio delle licenze, richiedendo quali erano gli articoli che si vendevano a suo tempo, quali erano stati i nuovi articoli acquisiti dalle aziende in un determinato susseguirsi di tempo, e ponendo poi dei limiti ben precisi alle at-

tività che si potevano espletare. Purtroppo, e qui è una carenza che io debbo rilevare, purtroppo, a distanza di 14-15 anni da che questo censimento è fatto, noi siamo ripiombati nuovamente nel caos, nel senso proprio che o si sono altamente specializzati pochissimi negozi, oppure al fine di non essere travolti dalle creazioni di nuovi magazzini, molti esercizi commerciali hanno dovuto inserire, volutamente, nel senso anche di aver avuto l'appoggio o l'approvazione da parte comunale, o anche nasco-stamente, determinati altri articoli per far fronte a quella che era la concorrenza. Sono nati quei bazar, che con la legge a suo tempo si era cercato di eliminare; sono nuovamente sorti in tanti negozi degli ammassi di merce che ben poca attinenza hanno con la primiera licenza avuta. Ora, dall'esame del censimento fatto appare chiaramente che molti negozi non hanno la possibilità di vivere modernamente, poiché le tecniche di vendita sono mutate con una velocità tale che anche il contributo dato a suo tempo per il rinnovo, per l'ampiamiento dei negozi, oggi si è dimostrato inadeguato con i tempi nuovi. Bene ha fatto l'assessorato nel preparare questo nuovo disegno di legge, che mi sembra vada ad eliminare in gran parte gli inconvenienti che si sono creati. Non è possibile esercitare un'attività commerciale se non c'è anche lo spazio relativo per la stessa, e poiché non tutte le aziende hanno la possibilità immediata di poter trasformare, come appare dalla relazione, i loro locali, è logico che il disegno di legge preveda anche il trasferimento di questi punti di vendita in altri ambienti, dando una possibilità, non più come a suo tempo di ottenere un prestito sui tre milioni, ma dando una possibilità ben più ampia in modo che veramente ci sia lo spazio per respirare. Noi leggiamo che è previsto un contributo per richieste fino a 25 milioni. Se è data questa ulti-

riore possibilità di credito, vi è anche la possibilità di un maggiore indebitamento delle aziende commerciali.

La pubblica amministrazione deve preoccuparsi appunto della nuova situazione in cui verranno a trovarsi le aziende commerciali. I costi attuali sono enormemente alti, le trasformazioni richiedono degli impegni non indifferenti, quindi benissimo il fatto di avere portato questa cifra ai 25 milioni, ed ancor meglio il fatto di aver portato il contributo fino al 6%.

Il 6% è predisposto ed è stabilito soprattutto per le cooperative. Qui esprimo il mio dubbio, la mia perplessità all'assessore. Per cooperative io intendo l'eliminazione di determinati punti di vendita esistenti, al fine di diminuire quella che è la concentrazione o, ancora peggio, quello che è il numero elevatissimo di punti di vendita. In questo senso: dare un contributo a quegli 8, 15, 20 negozi che, riunendo le loro licenze, possono formare punti di vendita nuovi, in modo da non eliminare le vecchie piccole aziende familiari, ma dare a loro la possibilità di riunirsi e di far fronte ai grandi magazzini che, naturalmente, accentrano soprattutto l'incasso del denaro liquido. Perché è l'azienda privata, l'azienda familiare che fa il credito all'acquirente, il grande magazzino non fa credito alla gente, il grande magazzino incassa a giro di contante, mentre la piccola azienda familiare deve sopportare oneri ben più grandi, deve sopportare un lavoro non indifferente e poi deve fare molte volte da banchiere. Effettivamente, quando uno va ad acquistare qualche cosa a rate non ricorre al grande magazzino, ma ricorre all'azienda familiare dove gode di un certo credito, dove tutti lo conoscono, dove tutti fanno quello che può effettivamente pagare.

Perciò direi proprio che il 6% dovrebbe essere riservato esclusivamente non a quelle

cooperative che già esistono, ma alla formazione di nuovi punti di vendita al fine di bloccare l'intromissione in determinate cittadine, in determinati posti di nuovi punti di vendita extra regionali, magari nazionali, i quali vengono, hanno fatto i loro calcoli e sanno che, introducendo un determinato magazzino fanno senz'altro tribolare per anni e anni delle piccole aziende finché fatalmente devono sparire, perché i figlioli non si applicano più alla attività dei loro padri e quindi, una volta finita l'attività del vecchio gerente, del vecchio tenutario della licenza, sono fatalmente destinate a sparire.

Mi pare che sia proprio questo l'intendimento dell'on. assessore o dell'on. Giunta, quello di arrivare a concentrare, a far sì che questi piccoli negozianti capiscano che l'unica maniera per poter vivere è o specializzarsi al massimo, in modo che il grande magazzino non possa assolutamente far concorrenza a loro, oppure fare in modo che queste piccole aziende si possano riunire, concentrare le loro possibilità, diminuire in tal modo i costi, diminuire quelle che sono le spese.

Non dimentichiamo che abbiamo visto nella nostra regione crescere dei punti di vendita a tutto danno delle vecchie attività serie, che avevano una condizione basata proprio sulla corresponsione al cliente di determinati servizi che oggi vanno sparendo completamente. Oggi si cerca soltanto di vendere, e una volta venduto, non si conosce neanche più chi ha acquistato, mentre un tempo il venditore seguiva da vicino il cliente. Oggi in questo modo abbiamo visto crescere indiscutibilmente il guadagno, con dei punti di vendita enormi, con il risultato di uno scadimento del servizio nei confronti della clientela e soprattutto anche con uno scadimento enorme della resa commerciale nell'imprenditore privato di queste azien-

de. Noi sappiamo benissimo che molte aziende commerciali hanno un reddito di gran lunga inferiore a quello dell'operaio. Se noi analizziamo la formazione di uno stipendio e della paga di un operaio, con le varie prestazioni da parte della nazione che l'operaio e l'impiegato ricevono, ed analizziamo i benefici, sia per quanto riguarda il fondo pensione, sia per quanto riguarda le prestazioni mediche, ecc., nei confronti del piccolo imprenditore, noi prenderemmo veramente paura. Vi dico questo anche perché, mi sia permesso dirlo, da molti anni vivo in una azienda che mi è stata tramandata da mio padre, è una azienda con una duplice attività commerciale-artigianale, nella quale l'attività artigianale è preminente nei confronti dell'attività commerciale. Conosco esattamente questi problemi perché li ho vissuti, perché dal 1933 l'azienda di mio padre, che oggi conduco avanti, è passata attraverso queste procelle, attraverso queste limitazioni, attraverso tutte queste situazioni infelici, per cui posso affermare che la categoria commerciale, come anche la categoria artigianale, hanno veramente necessità di essere aiutate dall'ente pubblico.

Ho visto che è stato riproposto l'emendamento di diminuire da 50 a 30 i dipendenti, io direi di diminuire ancora se fosse possibile, non tanto per sminuzzare, ma perché un'azienda commerciale a conduzione familiare e anche le cooperative non possono arrivare ad un numero tale di dipendenti, ed allora si finisce che si portano degli aiuti a gente che effettivamente non porta alcun sollievo alla categoria. Questo disegno di legge dovrebbe risolvere almeno in gran parte le aspettative della categoria, la quale ha visto negli ultimi anni, soprattutto in questo ultimo lustro, un aumento indescrivibile dei punti di concorrenza e una diminuzione incredibile di quelle che sono le rese. I grandi magazzini, l'Orvea, il Coin, la Upim o

la Standa ecc., hanno creato delle condizioni tali per le quali il privato non può assolutamente più condurre la propria azienda.

Il disegno di legge che stiamo esaminando è innovatore sotto tanti aspetti, e va ad aiutare veramente la categoria. Le domande certamente affluiranno ed allora io mi domando se con i 65 milioni proposti si potrà veramente far fronte alle richieste. La limitazione della durata del contributo all'anno corrente, pure mi rende perplesso.

Mi direte che avete stanziato contributi per la viabilità, per le funivie, per altre categorie di operatori economici, ma io ripeto che non è possibile lasciare questo disegno di legge in vita per un anno. Se non potesse essere finanziato, come andremo a finire? Resterà un sogno, sarà un'amara realtà. Faccio un'ipotesi: se prima della scadenza dell'anno si presentassero domande per il 10% sulle 3.000-4.000 aziende che hanno bisogno di rivedere la loro posizione, quante ne potranno essere accolte? Lei capisce che non è possibile predisporre un disegno di legge in questa situazione, anzi la pregherei veramente di rivederlo con i suoi colleghi di Giunta e con il Presidente. Non voglio assolutamente credere che esso sia una mossa elettorale, per far vedere soltanto lucciole e basta, che sia un pugno di mosche in mano a una categoria che da tanto tempo aspetta e che ha fatto l'impossibile per sopravvivere. Soltanto nella città di Rovereto, i punti di vendita si sono non solo decuplicati, ma son diventati 20 volte tanto quelli che erano 15 anni fa, ma il reddito della popolazione non è aumentato nella medesima misura, perciò il reddito di queste aziende è diminuito. Abbiamo bisogno di ristrutturare tutto l'ambiente; voi avete fatto degli studi che predispongono già una base per chi deve adire a questi prestiti, ma non dovete fare in modo che questa gente sia già tagliata

fuori prima di partire, perché allora io dovrei dire che si tratta di una mossa illusoria, il che non è né serio, né corretto, né onesto. Perdoni la mia franchezza ma io devo riscontrare queste cose, perché effettivamente la categoria, con quel miliardo che avete erogato in 14 anni, lo ha movimentato indiscutibilmente per 10 miliardi, cioè dieci volte tanto. Io la prego vivamente di vedere con i suoi colleghi di Giunta, con i responsabili del Governo regionale, di fare qualche cosa e di portare la validità della legge al minimo di 5 anni, affinché possano essere accolte parecchie domande e qualche cosa si possa concretare.

Vorrò sentire il pensiero dell'on. Giunta e soprattutto dell'on. assessore, per poi eventualmente intervenire nei vari articoli, perché effettivamente bisogna varare un disegno di legge molto più realistico, molto più aderente alle necessità della categoria, affinché si possa affermare che la Regione ha fatto un qualche cosa di veramente concreto.

PRESIDENTE: La parola al cons. de Carneri.

de CARNERI (P.C.I.): Signor Presidente, signori consiglieri, dalla lettura e dall'esame della relazione e del contenuto del presente disegno di legge, si può constatare in quale stato precario si trovino tanti piccoli esercenti, tanti piccoli negozi, i quali effettivamente nel momento attuale subiscono una crisi: è una crisi strutturale, è una crisi di dimensioni, è una crisi legata anche a fattori più generali come la scarsa espansione dei consumi, caratteristica di questi anni, ed è un fattore questo abbastanza importante. Comunque, io ricordo come ogni qual volta si è venuti in Consiglio regionale o in conferenze di carattere economico, a un esame delle questioni economico-sociali compren-

sive del Trentino - Alto Adige, particolarmente del Trentino, si è sempre denunciato una certa elefantiasi del settore terziario, una certa inflazione del commercio, il quale ha una proporzione di molto superiore a quelle che sarebbero le discriminanti economiche che l'ambiente prescriverebbe. Dalla lettura di questa relazione si vede appunto quanti negozi esistano, i quali si trovano nella condizione obiettiva di avere scarso spazio, di non avere quindi la possibilità di espansione, ed evidentemente dietro questi dati obiettivi stanno poi le condizioni sociali di coloro che gestiscono questi negozi, e la loro condizione sociale vorrei dire che in molti casi è peggiore di quella degli stessi operai, perché sappiamo il tempo di lavoro che si richiede per il commerciante, il quale tempo e lavoro va ben oltre le 8 ore, la dedizione, i rischi, i debiti ecc., che riguardano appunto questa attività.

Io vorrei dire innanzitutto questo: è un dato di fatto che in questo ventennio una delle scelte politiche da parte della classe dominante, della classe dirigente, è stata quella di cercare una valvola di sfogo allo scarso sviluppo industriale e allo scarso sviluppo comunque economico produttivo, cercare una valvola di sfogo inflazionando il commercio, inflazionando le attività terziarie. Questo evidentemente ha comportato costi crescenti ai danni della collettività, consumi ecc. ecc., e d'altra parte ha creato evidentemente condizioni spesso intollerabili per gli stessi esercenti, per gli stessi commercianti, proprio coloro che versano nelle condizioni che sono state indicate, che sono state delineate nella relazione al disegno di legge. Innanzitutto io devo fare una constatazione in linea generale, dicendo che questa responsabilità della D.C., della classe dirigente, esiste, proprio per non aver saputo in campo nazionale e in campo locale, comunque come

politica complessiva, dare uno stimolo economico e dare ben altre prospettive più chiare, più produttive, più reali, alla nostra economia e ai nostri problemi sociali.

Detto questo però e constatata questa amara realtà dell'inflazione del settore terziario e particolarmente del settore del commercio, io non mi sento e noi non ci sentiamo di condividere le impostazioni che derivano dal disegno di legge in esame. È un disegno di legge questo, a nostro giudizio, che tende in maniera abbastanza scoperta, in maniera diretta, in maniera chiara, con una scelta prioritaria, con una scelta programmata, attraverso anche paradigmi obiettivi, tende al potenziamento dei supermarket, delle grosse aziende di distribuzione, e quindi contemporaneamente, puntando su questa scelta e devolvendo anche il denaro pubblico in questo senso, comporta questa scelta anche un abbandono e quindi uno stato di ulteriore difficoltà per la grossa massa dei piccoli dettaglianti, dei piccoli commercianti che costituiscono pur tuttavia un tessuto sociale, un'etica sociale rilevante nel contesto della regione e particolarmente della provincia di Trento. Ora, possiamo noi come P.C.I. condividere una siffatta impostazione? Evidentemente no. Noi per principio siamo contrari a gettare il denaro pubblico in quei settori i quali hanno la loro possibilità di autofinanziamento, hanno le dimensioni adeguate, e quindi possono con le loro forze provvedere agli ampliamenti e rammodernamenti, alle concentrazioni ecc. Questo è un discorso di carattere anche più generale, che riguarda le attività economiche e non solo del commercio, ma anche dell'industria ecc. Noi abbiamo sostenuto più e più volte in questo Consiglio anche come, ad esempio nel campo dell'industria, siamo sempre stati d'accordo per una politica che incoraggi la piccola azienda, ma siamo sempre stati

contrari a una politica che dia i soldi alla Montecatini-Edison, come è stato fatto due mesi fa o, comunque, a aziende monopolistiche e ai grandi gruppi di concentrazione privata.

Questa legge appare nei fatti oltretutto anche un peggioramento di quelle che sono le scelte di carattere nazionale e per la verità francamente dò atto di questo, esplicitamente. Il disegno di legge dice che addirittura il plafond del numero dei dipendenti che dovrebbe essere la discriminante per la concessione o meno delle agevolazioni, il plafond rispetto alla legislazione nazionale è aumentato da 30 a 50 unità. Ora, signori, a Rovereto, — porto un esempio di casa nostra —, a Rovereto supermercati tipo Orvea ecc. avranno 15-17 dipendenti al massimo. Se noi consideriamo negozi di 50 unità, questo significa veramente avere di fronte delle entità economiche rapportate alla dimensione Trentino, alla dimensione regionale, delle entità economiche che sono veramente capitalistiche, che sono veramente di entità capitalistica.

Noi non possiamo partire dal presupposto che queste entità hanno la necessità del denaro pubblico, del denaro nostro, del denaro della nostra gente, per ampliarsi e per andare avanti, perché sono società per azioni, perché rastrellano il credito, perché partono in posizione di privilegio nei confronti evidentemente delle altre piccole aziende, perché possono in tante altre maniere, — padronanza del credito, buoni rapporti con le banche, garanzie ecc. ecc. —, assicurarsi quei mezzi finanziari che sono invece vietati, che sono invece negati alle piccole aziende di distribuzione.

E un'altra discriminante grave è quella che concerne le dimensioni dei locali, cioè la superficie dei locali. Qui si instaura all'art. 13 un criterio di selezione, quindi di esclusione di una grossa fetta, di una grossa parte di questi

esercenti, perché quegli esercenti che hanno superfici ridotte rispetto ai minimi che saranno poi determinati dalla amministrazione, queste automaticamente sono tagliate fuori. Ma, signori, a un certo punto rendiamoci conto dalle stesse statistiche, che abbiamo letto, che questo rappresenta una grossa massa, e rappresenta proprio la gente più povera, la gente meno provveduta, la gente evidentemente che si trova in maggiori difficoltà. Ma certo, in questa situazione è troppo facile, signori, dire: questi non sono economici, quindi li tagliamo fuori e che poi si arrangino. Questo non è un ragionamento economico, non è neanche un ragionamento sociale, perché o l'ente pubblico dà una prospettiva a questa gente, e quindi indica la via dell'occupazione dell'industria, la via dell'occupazione nel settore del turismo, la via dell'occupazione in altri settori, oppure evidentemente, anche seguendo un determinato criterio di carattere sociale, non si può abbandonarli a sè stessi e praticamente schiacciarli devolvendo il denaro, che è anche loro, ai grossi complessi, alle grosse aziende, che poi contribuiscono a provocare la morte di queste piccole entità economiche.

Quindi, praticamente, tutto il disegno che ispira questo strumento legislativo è un disegno proprio di classe, è un disegno che segue quel tipo di logica capitalistica, la logica del profitto, e che determina delle selezioni obiettive, senza poi preoccuparsi alla fin fine delle conseguenze di carattere sociale e senza poi anche chiedersi quale vantaggio hanno i consumatori. Poiché noi neghiamo che i supermarket e questi grossi magazzini alla fin fine, fatti i conti complessivamente, comportino un abbattimento dei prezzi al consumo popolare, al consumo dei cittadini qualsiasi. Perché a un certo punto sono state fatte anche esperienze, si sono esaminate, e complessivamente alla fin fine

si è constatato che in questi supermarket, i quali hanno sì delle ragioni produttivistiche, hanno una entità economica, hanno ragioni economiche, dal punto di vista concreto l'operaio, il contadino, il cittadino non risparmia neanche una lira rispetto agli acquisti che può fare in qualsiasi altro negozio privato. Si sta anzi affermando anche la tendenza a concordare tra questi grossi complessi i prezzi in modo da non farsi la concorrenza, e quindi a detenere un certo oligopolio, chiamiamolo così, un certo oligopolio nella vendita, il quale evidentemente non può non tornare a svantaggio del consumatore e anche di un certo gioco di concorrenza.

C'è poi quella norma particolare, che altrettanto è particolarmente odiosa, almeno a nostro modo di vedere, che prevede che addirittura possono essere elargiti i benefici finanziari anche ad aziende che hanno un numero superiore ai 50 dipendenti, pur che siano cooperative. E qui evidentemente la questione è molto scoperta, cioè questa è una norma ad hoc in favore del SAIT. Circa il SAIT io non voglio compiere una disamina in questa sede. Resta comunque il fatto che io ho molti dubbi, ci sono anche nell'opinione pubblica molti dubbi sul fatto se si tratti sostanzialmente di una cooperativa o se in realtà non si tratti invece di un organismo commerciale, con profitti ecc., il quale si cela sotto la forma della cooperazione. Anche questa particolare norma per noi non è ammissibile, noi la condanniamo e la denunciemo, ma nel complesso, ripeto, tutta la logica che muove questo disegno di legge noi la respingiamo.

Ripeto, e concludo, siamo contrari a dare il denaro là dove le entità economiche sono sufficientemente grosse da provvedere da sè stesse. Questo è far piovere sul bagnato, con una espressione che abbiamo usato anche altre vol-

te, e il denaro pubblico non è una cosa che scoppi nelle mani e che debba essere bruciata ad ogni costo come se si esaurisse a rimanere ferma; ci sono anche altri impieghi sociali, ci sono anche altre urgenti necessità, e quindi tutto il denaro, a nostro giudizio, che andrà a questi supermercati, a queste grosse aziende, sarà un denaro che è ingiustamente sottratto all'economia locale, ai cittadini tutti, anche ai piccoli commercianti che sono contribuenti anch'essi e che sarà devoluto in un senso sbagliato e in un senso socialmente ingiusto. Quindi la nostra posizione in ordine a questo disegno di legge non può non essere negativa. Diamo atto alla Giunta di avere elaborato un disegno di legge coerente con determinate scelte, almeno questo è il pregio della razionalità, però per conto nostro se ha il pregio della razionalità è una razionalità che va in senso sbagliato, che va in senso antisociale e quindi noi lo condanniamo. Voteremo contro a questo disegno di legge.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Signor Presidente e signori colleghi, questo disegno di legge era stato preannunciato qui in aula durante la discussione sull'ultima legge di rifinanziamento per la legge originaria sui grandi magazzini commerciali. Ad una osservazione, ad un rimprovero e ad una richiesta da parte del gruppo liberale rivolta alla Giunta, nel momento in cui si stava rifinanziando una legge, della cui portata complessiva in volume di danaro parlerò successivamente, il gruppo liberale aveva dichiarato che avrebbe potuto prendere in benevola considerazione quel disegno di legge d'altra se avesse avuto assicurazione dall'on. Giunta che ancora entro la fine di questa legislatura potesse essere proposto, discusso e va-

rato un disegno di legge che tornasse a favore della generalità del settore distributivo, non soltanto, — è una critica che io ho fatto nel momento in cui la prima legge sui grandi magazzini commerciali è stata varata, quando è stato varato il rifinanziamento —, non soltanto una legge che andasse a vantaggio e a favore di una ristretta cerchia di operatori economici del settore distributivo. Non è che voglia, e non ce n'è bisogno neppure, rinfocolare la polemica già molto viva in tutti questi anni tra i piccoli commercianti dettaglianti e quelli che, con un termine comune, non certo dispregiativo, potremmo chiamare i grossi commercianti, quelli con capitali tali dietro le spalle da poter fare a meno anche di avere l'aiuto del danaro pubblico. Io ho detto, parlando in discussione dell'ultimo disegno di legge di rifinanziamento per la legge sui magazzini commerciali, che i beneficiari di quella provvidenza non solo non avevano bisogno e non avrebbero avuto bisogno dell'intervento del danaro pubblico, ma che se avessero fatto tra di loro una società finanziaria erano in grado, invece che di ricevere prestiti a tasso agevolato dalla Regione, di fare dei prestiti alla Regione. Al di fuori di questa ristretta cerchia di grossi commercianti stanno, come nella relazione a pag. 3 è precisamente indicato, 5.962 aziende al dettaglio della provincia di Trento e non si sa quante in provincia di Bolzano, ma certamente supereremo la metà, non so quante siano, ci è stato scritto che si sta ancora facendo adesso il rilevamento. Per queste aziende al dettaglio della provincia di Trento e della provincia di Bolzano, fino ad ora ha operato la legge 10 con i suoi successivi rifinanziamenti, in tutti questi anni, e il volume globale dell'intervento di danaro pubblico si aggira intorno ai 900 milioni, qualche cosa di più, qualche cosa di meno. Quanto è stato speso dalla Regione per la leg-

ge sui magazzini commerciali, — spesa che arriva all'incirca, calcolati i 35 milioni volte 12 della legge istitutiva, che sono 420 milioni, i 10 milioni volte 12 dell'ultimo rifinanziamento, che sono altri 120 milioni, e mi pare che in mezzo c'è stato ancora un rifinanziamento precedente, sono stati due, se ben ricordo —, quanto è stato speso in danaro pubblico è assolutamente sproporzionato rispetto alla quantità dei possibili beneficiari, rispetto ai bisogni dei possibili beneficiari, e rispetto anche a quella che deve essere la finalità di una legge di intervento nel settore distributivo, che deve avere dietro le spalle inevitabilmente lo scopo principale di abbattere il costo delle attrezzature delle aziende distributive, perché l'abbattimento di questo costo delle attrezzature, degli impianti e delle strutture interne, possa a sua volta ripercuotersi in un contenimento dei prezzi al dettaglio. Perché così, non soltanto veniamo incontro ad un settore che lo merita indubbiamente, ma veniamo incontro anche alla generalità della popolazione, quando si riesca a contenere il prezzo al dettaglio. Anche qui non voglio rinfocolare, perché non ce n'è bisogno, la polemica che giornalmente troviamo e sentiamo dire e ricordare da tutti, che di fronte a quello che è il prezzo alla produzione e al prezzo all'ingrosso, il prezzo al dettaglio aumenta vertiginosamente. Ora io non sono del parere che questo aumento sia determinato da malavoglia personale o da esosità o da volontà di spremere le tasche del minuto compratore, evidentemente uno dei motivi, non dico l'unico, uno dei motivi di questo enorme divario tra il prezzo della produzione e il prezzo di vendita al dettaglio, uno dei motivi è anche dato sicuramente dalla pesantezza del costo del settore distributivo, delle attrezzature, delle strutture interne, di tutto quanto concerne in sostanza la vita di una azienda commerciale.

E pertanto, sia perché questo disegno di legge corrisponde ad una richiesta e ad un invito preciso fatto dal gruppo liberale qui in aula, sia per questi motivi, noi salutiamo con soddisfazione la presentazione di un disegno di legge in tale materia. Il salutarlo con soddisfazione non vuol dire, signor assessore, che si debba accettare così a scatola chiusa, a sacco chiuso, tutto quello che nel disegno di legge è contenuto. Dirò subito che è un disegno di legge complesso, un disegno di legge organico, un disegno di legge meditato nel senso che non ha imbroggiato così, semplicisticamente, la strada più facile, che era quella per esempio della legge 10 con i suoi successivi rifinanziamenti, ma è entrato in profondità nella materia, ha osservato quali siano le differenze dei vari interventi, non solo per la loro finalizzazione, ma anche per la misurazione del contributo che la Regione dà per la esecuzione di determinate opere, ampliamento materiale di superficie di locali, oppure, come per la ex legge 10, ammodernamento delle strutture e via dicendo. È un disegno di legge complesso, organico, un disegno di legge voglio dire anche per questo aspetto coraggioso, perché la Giunta ha cercato, non so se va dato il merito all'assessore o alla Giunta intera, noi abbiamo di fronte la Giunta, ha cercato un poco di affrontare anche, con delle disposizioni di dettaglio, una serie di problemi che forse dal punto di vista politico e paternalistico sarebbe stato anche meglio lasciare come nel passato, così, un poco imprecisi e un poco non specificati. Credo che molto utile sarà la discussione articolata, più che l'intervento ampio in sede di discussione generale, la discussione articolata, perché proprio questo disegno di legge, come ho detto, mette i puntini sugli i. Certo che alcune cose vanno dette subito.

Signor assessore, accanto alla soddisfazio-

ne con cui il gruppo liberale accoglie questo disegno di legge, mi lasci dire subito, che c'è una grande delusione, una grande delusione per quanto riguarda la esiguità degli stanziamenti. E questa esiguità, lo ripeto, risulta, per meglio dire, proprio da quel paragone del volume degli stanziamenti fatti per un piccolissimo settore del settore distributivo, mentre qui in sostanza abbiamo su rispettivamente 5, rispettivamente 10 anni, uno stanziamento che arriva sui 325 milioni. Se si toglie di mezzo i 65 milioni a carico del bilancio 1968, si vede che per gli anni successivi abbiamo 65.000 fino al 1972, moltiplicato perciò 5, e 20 milioni dal 1973 al 1977, moltiplicato 5 anche qui, siamo sui 100 milioni. Le leggi sono buone per i congegni che prevedono e questa da questo punto di vista è una legge che, tutto sommato, si può considerare buona. Ma le leggi sono ottime nel momento in cui, accanto alla parte normativa, allineano un intervento finanziario sufficiente, robusto, e tale comunque da garantire che l'intervento nel settore a cui si mira non si risolva soltanto in un aiuto di natura personale, sia pure dovuto, legittimo, invocato anche, per le singole aziende, ma si risolva anche in un miglioramento effettivo e concreto del settore. Non vorrei che accadesse quello che è accaduto per l'agricoltura, signor assessore, e che l'attuale sen. Segnana, già assessore all'agricoltura, ha avuto modo di dover constatare e di dover riconoscere nel momento in cui abbiamo fatto una certa visita alla attrezzatura e allo sviluppo delle campagne nella Francia meridionale, quando ha riconosciuto, non credo di tradire, mi pare che l'ho già detto una volta qui, che l'intervento spicciolo aiuta la singola famiglia, la singola persona, la singola piccola azienda, ma che se accanto a questo, non dico per sopprimerlo, ma se accanto a questo non c'è l'intervento massiccio e tale da migliorare tutto il

settore, generalmente anche gli sforzi finanziari fatti dall'ente pubblico si trovano polverizzati e raggiungono un beneficio di carattere particolaristico, non di carattere generale. Il mio dubbio è che la esiguità degli stanziamenti previsti da questa legge non consenta di raggiungere quello scopo che la legge stessa dice di voler raggiungere, cioè di un rinnovamento, di una ristrutturazione del settore distributivo. Siamo in fine di legislatura, siamo in fine di esercizio finanziario, la mia osservazione potrebbe sembrare completamente inutile, perché è inutile che adesso ci rivolgiamo al comm. Avancini, assessore alle finanze, e dirgli: bisogna trovare il modo di reperire qualche altra decina di milioni. È certo però che questa esiguità degli stanziamenti costituisce, a mio avviso, un punto oscuro e un punto debole di questo disegno di legge.

Ci sono poi alcune altre questioni di natura generale che possono essere trattate qui, direttamente. La prima è quella che, immagino, sarà oggetto di interventi e di pareri diversi dai singoli settori del Consiglio, sulla quale voglio anch'io dire qualche cosa. Innanzitutto il numero dei dipendenti limite previsti. Ecco, qui veramente io non mi rendo conto e vorrei che si scoprissero le carte, non mi rendo conto del perché la Giunta abbia addirittura previsto, poi c'è stato l'emendamento proposto dalla commissione, che il limite dei dipendenti fosse portato a 50, fatta esclusione per gli apprendisti. La nostra regione tra la provincia di Trento e la provincia di Bolzano arriva sugli 850.000 abitanti, distribuiti in piccolissimi centri abitati, numerosi e piccoli, fatta eccezione delle due grosse città, che possono essere tutt'al più un quartiere di una città grossa, per il resto abbiamo 127 comuni in provincia di Bolzano, 225, adesso, in provincia di Trento. In provincia di Trento sono comuni che raramente

superano i 1.000 abitanti. Pertanto, la realtà del nostro settore distributivo non è quella delle aziende, che neanche lontanamente possono arrivare a 50 dipendenti, a meno che non abbiate presente di voler dare un determinato contributo a determinati gruppi, ripetendo in sostanza l'errore politico e direi anche morale della legge sui grandi magazzini, o a meno che non vogliate aprire le porte a quello che voi chiamate il settore della cooperazione. Ma anche il settore della cooperazione è venuto mutandosi nel tempo. Quando io ero ragazzo andavo nei paesi del Trentino e trovavo scritto: « Famiglia cooperativa », e lì veramente era una cooperazione spontanea, e lì si trattava di piccole aziende commerciali, cooperative di consumo, ma oggi, dove le troviamo, signor assessore? Se ce ne sono ancora sono sempre più rare, in un numero sempre minore e destinate anch'esse ad essere fagocitate dal SAIT. Quando io dico fagocitate dal SAIT non voglio mica dire che il SAIT faccia un'azione di concorrenza sleale o illegittima od altro, è la realtà delle cose, è il mondo attuale che si avvia su questa strada. Ma allora parlare di 50 dipendenti non significa altro che riservare un quinto degli stanziamenti, come dice la legge, ad una grande organizzazione, benemerita organizzazione, per molti aspetti benemerita organizzazione, ma che io sono convinto non è in condizioni finanziarie tali da dover chiedere e ricevere il contributo di danaro pubblico. E non lo è anche, indipendentemente da questo, per un altro motivo, perché quella ristrutturazione delle aziende commerciali, ammodernamento, concentrazione nell'acquisto di grandi partite di merci, nella suddivisione di queste merci ai singoli punti di vendita, questa ristrutturazione, questo ammodernamento, questo concentramento il SAIT l'ha già fatto, e da questo punto di vista vanno al SAIT riconosciuti i suoi

meriti e data la lode che gli spetta. Ma noi vogliamo incidere su quell'altro settore, quello che è polverizzato, quello che non ha dietro le spalle né capitale azionario, né possibilità di aumentare il capitale azionario, quello in sostanza che è la piccola azienda commerciale. La legge 10 parlava addirittura di aziende commerciali familiari, con non più di 5 dipendenti, ivi compresi i membri della famiglia. Ora mi pare contraddittorio questo, non è per un atto di gelosia, non è perché il SAIT sia un organismo di una determinata parte politica, con un determinato colore o via dicendo, non parlo per questi motivi qui, parlo perché mi pare che sia inutile in questo momento sottrarre dei mezzi e delle possibilità di intervento a quella parte del settore distributivo, che non ha ancora fatto la propria ristrutturazione, che non ha ancora ammodernizzato la propria organizzazione, e darne un quinto ad una benemerita società, che però è ricca ed ha in parte già fatto molto di quello che è necessario fare. Anche se si va da 50 a 30 dipendenti il problema non è che sia risolto, è eventualmente diminuito; io veramente sarei favorevole, sicuramente non andare al di là dei 30, ma se fosse possibile, a ridurre ancora questo limite a un livello inferiore.

Interessante è, ma su questo il signor assessore dovrebbe dirci qualche cosa di più, interessante è, anche perché credo sia la prima volta in cui la Giunta si autolimita obiettivamente alla ricerca di criteri obiettivi, non soggettivi, si autolimita nella propria discrezionalità, che nasce dal poter dare dei contributi che stanno a forcilla tra un minimo e un massimo, interessante è questo sistema di un parametro, che però dovrebbe essere portato nel regolamento. Evidentemente la Giunta, l'assessore ha già un'idea di che cosa significhi questo. Ci si dice che la determinazione precisa del contributo, pur tra il limite minimo del 3 e mezzo

per cento e il limite massimo del 6%, sarà una conseguenza di una valutazione di elementi obiettivi e che la valutazione di questi elementi obiettivi, cioè la creazione di un parametro, verrà meglio specificata e meglio dettagliata nel regolamento. Ora di buone intenzioni è lastricata la via dell'inferno, e io voglio che la Giunta invece viva senza incubi e dannazioni e senza peccati e, pertanto, è meglio andare al di là delle buone intenzioni ed è meglio che il signor assessore ci dica qui quale è il congegno previsto per la creazione di questo parametro e come parlerà il regolamento, perché domani non ci capiti di approvare con entusiasmo una buona idea che la Giunta ha avuto e che io vedrei volentieri trasferita in tutte quante le leggi regionali, e che poi magari nel regolamento ci vediamo in sostanza nullificata questa speranza e questa valutazione positiva.

Non posso trattenermi, avviandomi alla fine, da un rilievo di natura politica, vecchio quanto è vecchia la vita della nostra Regione, ed è che ancora una volta si sacrificano, sull'assurda tesi della divisione dei fondi regionali a metà fra le due Province, si sacrificano la realtà, le legittime aspettative, la razionalità con cui si distribuisce il danaro pubblico. Non dimentichiamoci che è accaduto nell'anno 1958 che, nel momento in cui la quota assegnata alla provincia di Trento era completamente esaurita, sulla legge 10, la quota assegnata alla provincia di Bolzano, non dico che fosse rimasta intoccata, ma era stata usufruita scarsamente, e che abbiamo avuto un blocco nelle possibilità dell'intervento nel settore distributivo in provincia di Trento mentre avanzavano dei fondi e dei capitali regionali non usufruiti, e abbiamo dovuto dire ai commercianti della provincia di Trento: aspettate il rifinanziamento, aspettate, aspettate, aspettate; e in Alto Adige la somma giacente era ancora considerevole.

Si parla di 5.956 aziende commerciali in provincia di Trento. Non ci si dice quante sono in provincia di Bolzano, perché il rilevamento statistico sarebbe ancora in corso, non credo di andare errato dicendo che sono in numero molto minore. Ora noi non vogliamo togliere nulla alla Provincia di Bolzano, ce ne guardiamo bene, ed evidentemente non è neanche che si possa dire che è lotta etnica contro il gruppo di lingua tedesca, perché anche in provincia di Bolzano ci saranno dei dettaglianti, dei commercianti di lingua italiana, il ragionamento caso mai va a danno degli uni e degli altri, ma è certo che il taglio dei fondi a metà porterà queste conseguenze: o una insufficienza di fondi per la provincia di Trento e una sufficienza per la provincia di Bolzano, o una insufficienza di fondi per la provincia di Trento e un avanzo inutilizzato di fondi per la provincia di Bolzano, o infine, terza ipotesi, l'impiego di tutti i fondi della provincia di Trento, sufficienti o non sufficienti che essi siano, l'impiego di tutti i fondi per la provincia di Bolzano, però con un intervento privilegiato per i cittadini che abitano in provincia di Bolzano invece di quelli che abitano in provincia di Trento, i quali potranno avere la possibilità di ottenere un concorso in conto interessi maggiore di quelli della provincia di Trento, perché il proverbio è il solito, la torta che si divide in cento da una determinata parte, e se la stessa torta si divide invece in 50 le parti sono maggiori. A me pare che questo sia il continuare su una impostazione totalmente irrazionale. Abbiamo detto più di una volta che se ci sarà un settore, come c'è stato, in cui la provincia di Bolzano ha maggiori necessità che la provincia di Trento, nulla osta, e abbiamo già fatto altre volte, che si dia no più fondi alla provincia di Bolzano invece che alla provincia di Trento, che gli impegni per la provincia di Bolzano possano essere mag-

giori che per quelli della provincia di Trento, ma là dove le cose si rovesciano come sono rovesciate qui, mi pare veramente assurdo e mi pare un atto di debolezza politica da parte della Giunta, debolezza che non ha mai avuto per dir la verità dei riconoscimenti e non ha mai ottenuto per dir la verità neanche quegli scopi meritevoli e auspicabili che forse ci si sarebbe aspettati, mi pare un atto di debolezza da parte della Giunta quello di vedere la Regione scissa in due parti, per cui al nord di Salorno c'è una situazione e a sud ce n'è un'altra. Contro questo sistema, che è dannoso nella generalità per tutta la Regione, ma che ormai da vent'anni diventa sempre più grave per il Trentino, io contro questo sistema protesto e mi dichiaro decisamente dissenziente.

Per tutto il resto mi riservo di intervenire volta per volta in discussione articolata, e chiudo dicendo che, sia pure con questi rilievi e con queste critiche di fondo, io debbo dare atto alla Giunta di aver mantenuto l'impegno, di aver presentato un disegno di legge meditato, organico e, sotto certi aspetti, coraggioso, mi lamento che non abbia maggiori stanziamenti, ma evidentemente se qualche cosa nel corso della discussione potrà essere migliorato, il gruppo liberale voterà a favore.

**PRESIDENTE:** Chi chiede ancora la parola in discussione generale? La parola all'avv. Odorizzi.

**ODORIZZI (D.C.):** Il signor Presidente ci ha avvertiti che la seduta oggi si chiuderà alle due; la discussione che si è svolta fino ad ora ha fatto prevedere che dovremmo soffermarci anche sui singoli articoli e che si dovranno discutere degli emendamenti; tutto ciò mi induce ad essere molto rapido e molto breve in questo intervento, per non sottrarre del tem-

po che può essere utilizzato in modo diverso. Dico subito che leggendo e la relazione ed il testo di questo disegno di legge, ho riflettuto ad un aspetto che mi è risultato interessante e simpatico. A volte, giudicando dalla nostra attività legislativa ci siamo rammaricati dell'eccessiva ampiezza data alle finalità delle nostre leggi e abbiamo detto che un criterio di tecnica legislativa da adottare, è senza dubbio quello di rendere più incisivi i provvedimenti, limitandone la sfera di azione. Ora, questo disegno di legge risponde in pieno a questo criterio. L'assessorato, attraverso una diligente ricerca, ha posto la sua attenzione su un aspetto dell'organizzazione della distribuzione nella nostra Regione. È un aspetto di cui non ignoravamo l'esistenza. Ognuno di noi, vivendo qui, naturalmente sapeva che avevamo punti di vendita affidati alla iniziativa privata, prevalentemente, anzi esclusivamente, caratterizzati da uno stato di arretratezza e di insufficienza rispetto alle esigenze moderne della distribuzione. Lo sapevamo, ma a me, per esempio, debbo dichiararlo, è apparsa assolutamente nuova la proporzione che questo fenomeno ha. Mi sono impressionato nell'apprendere che in sede di studi tecnici e su basi scientifiche si ritiene che la superficie minima indispensabile, per rendere razionalmente funzionante un punto di vendita, soprattutto nel settore alimentare, oscilla tra i 90 ed i 100 metri quadrati, mentre è stato accertato, con rilievi diligentemente condotti, che per lo meno 1.630 punti di vendita nella sola provincia di Trento (si ignorano i dati della provincia di Bolzano perché la relativa indagine è appena ora avviata), 1.630 punti di vendita, hanno sede in locali con superficie molto inferiore alla minima ritenuta necessaria. Mi son detto, ecco, qui veramente si è individuato un aspetto limitato, ma importante, per il quale la legge potrà operare

rendendo senza dubbio un notevole servizio all'organizzazione della distribuzione dei beni.

E un po' da questa finalità è determinata la natura di questa legge, a differenza di altre che operavano prendendo in considerazione il *soggetto* giuridico, privato, singolo o collettivo, al quale erano dirette le nostre provvidenze. Questo disegno di legge invece prescinde, secondo me, dalla considerazione del soggetto, vede un tema tecnico, vede *l'impresa*, considera *l'impresa* come strumento di vendita, la trova in condizione di arretratezza, la vuole aiutare ad uscire da questo stato di cose e a raggiungere le dimensioni di una maggiore funzionalità, secondo le indicazioni che vengono dagli studi che si sono fatti in materia. E l'aver spersonalizzato il provvedimento, l'averlo reso aderente ad una esigenza tecnica, l'aver considerato lo *strumento di vendita come tale*, e non il titolare del punto di vendita, è un po' questo criterio, secondo me, che ha ispirato quelle soluzioni che qui e lì sono state, sia pure tenuamente, criticate. Ma io approvo e il criterio e i metodi che il disegno di legge intende introdurre, e mi compiaccio di questa novità di impostazione che ci pone anche a compiere una esperienza che sarà utile anche per altre applicazioni.

Dirò che mi ha interessato, era d'altronde inevitabile, qualche accenno che è stato fatto a proposito della cooperazione, di primo e di secondo grado. La cooperazione trentina non ha avuto in quest'aula molto spesso occasione di essere considerata, e non è che si possa dire che l'organo esecutivo e il consiglio l'abbiano ignorata, assolutamente no. Nel mondo cooperativo rimane però l'impressione che non si tenga sempre presente la rilevante importanza che il movimento ha nella nostra vita economica. Perciò voglio esporre brevissimi accenni che ho

avuto occasione di fare molto tempo fa in Consiglio provinciale, e che riporto qui anche se limitati alla provincia di Trento, mancandomi i dati relativi alla provincia di Bolzano.

Bisogna prendere coscienza che il movimento cooperativo è lo strumento economico più importante della nostra economia. Attraverso il movimento cooperativo passa ormai il 70% di tutta la produzione vitivinicola; attraverso il movimento cooperativo sta passando un 60% di tutta la produzione ortofrutticola, con una percentuale che è in ascesa, perché la organizzazione si rivela perfettamente rispondente alle finalità di difesa del singolo produttore; attraverso il movimento cooperativo passa molta parte del risparmio, le nostre casse rurali stanno raggiungendo circa 80 miliardi di raccolta del risparmio; attraverso il movimento cooperativo di consumo, che nel disegno di legge che stiamo esaminando è preso in particolare considerazione, si sta facendo la difesa del mercato, in quanto il movimento cooperativo di consumo ha conservata la sua funzione calmieratrice, e questo movimento è esteso perifericamente, in modo proprio da giungere là dove altrimenti la difesa, se non esistesse l'azione cooperativa, sarebbe assolutamente impossibile.

Bisogna prendere atto dell'importanza, della significazione di questo settore dell'economia, perché ci sentiremo allora molto più disposti ad intervenire quando provvedimenti di legge, come questo, ad esempio, vogliono intervenire allo scopo di incentivare, di stimolare, di migliorare quello che è l'aspetto attuale dell'organizzazione. Vi dirò che, soprattutto, oltre a questi aspetti, a me, che in questo momento ho l'incarico di rappresentare il movimento cooperativo, ed ho passato parecchi anni della mia gioventù proprio in mezzo all'organizzazione cooperativa, a me, più importante di quello

che ha detto fin qui, è il suo contenuto, il suo valore ideale e sociale. Bisogna vedere nella cooperazione la migliore scuola di vita; è scuola di vita perché nasce dalla libertà, dalla spontaneità, è scuola di vita perché si ispira alla solidarietà nel considerare gli interessi propri, non in contrapposizione, ma in armonia con gli interessi altrui, su piede di assoluta uguaglianza. Capire la forza dell'unione e della solidarietà, capire la necessità di intervenire in aiuto delle piccole economie familiari, con la comprensione, con la visione concreta, questa è l'anima del cooperativismo. E guardate che è scuola di vita anche in un senso di cui ci dobbiamo preoccupare come amministratori pubblici; è attraverso l'organizzazione cooperativa che molti amministratori di enti locali si sono preparati ad assumere compiti di responsabilità pubblica. Io vorrò fare un giorno una statistica, per stabilire quanti eccellenti o buoni amministratori di enti locali si sono formati nelle organizzazioni cooperative all'attività di amministrazione, e la loro preparazione viene di lì, ed è una preparazione sana, perché in quell'ambiente si parte dal principio che ogni organizzazione deve saper vivere da se stessa, poiché la sana amministrazione esige assolutamente il raggiungimento dell'equilibrio in sede di bilancio.

Ora qui, a proposito della cooperazione, si è sentito dire che questo disegno di legge si è preoccupato di considerare l'organizzazione cooperativa di secondo grado, il SAIT, e di agevolarlo in maniera particolare, — lo si è sentito dire dal cons. de Carneri e dal cons. Corsini. Il cons. Corsini ha fatto però un errore, secondo me, quando ha pensato che l'estensione del numero dei dipendenti a 50, sia stata ideata per aprire l'intervento in modo molto largo alla cooperazione. Lei non ha tenuto presente, mi scusi, che la legge invece non

intendeva con questa disposizione riferirsi al movimento cooperativo. Infatti, subito dopo la prima affermazione che all'art. 4 si fa, in relazione appunto al numero dei dipendenti, si dice: « tale limite non si estende alle cooperative di consumo e ai loro consorzi ». È quindi assolutamente da escludere che questo limite sia stato ideato per la cooperazione. E, voglio avere un molto semplice scambio di idee, non polemico, col cons. de Carneri. Il SAIT non sarebbe un'impresa cooperativa? Esso non è che una cooperativa già per il fatto della sua costituzione, del suo statuto, ma lo è, perché i soci non possono essere con le cooperative, non esistono interessi privati, la gestione viene controllata dal movimento cooperativo, gli utili che eventualmente si maturassero non sono destinati che al movimento cooperativo, nessun'altra caratteristica ha questo organismo. Voglio poi dire ancora, molto brevemente, che questa legge non prevede larghe agevolazioni finanziarie per l'organismo cooperativo di secondo grado, come qui e lì è stato erroneamente detto. Assolutamente no. Dobbiamo vedere quale dimensione ha l'intervento. Voi stessi avete rilevato la modestia degli stanziamenti che sono messi a disposizione per l'attuazione di questa legge. Traduciamoli in cifra e vi renderete conto di quale può essere la finalità pratica di questo disegno di legge. In sostanza lo stanziamento per i così detti miglioramenti o per le rinnovazioni è di 45 milioni, che devono essere divisi a metà fra le due Province, in base alla norma che il cons. Corsini ha voluto censurare. Fate il 20% di questo, vogliono dire 9 milioni, metà di 9 milioni vogliono dire 4 milioni e mezzo all'anno. Questa è la possibilità di intervento in favore del movimento cooperativo complessivo, 4 milioni e mezzo! Quanto alle strutturazioni, cioè alla lettera b) dell'art. 7, voi vedete che lo stanziamento è di 20

milioni; mettete a disposizione questi 20 milioni, fate la metà, 10 milioni, pigliate il 20% di 10 milioni, questo vuol dire che la possibilità di intervento è di 2 milioni all'anno! Con queste dimensioni che la legge ha inevitabilmente, quali iniziative potranno essere agevolate? Modestissime iniziative di periferia, là dove esistono cooperative che in dipendenza di eventi che sono al di là della volontà dei soci, dovranno probabilmente o fare lo sforzo di rinnovarsi, dandosi appunto quelle diverse dimensioni, quel diverso aspetto, quella diversa funzionalità che a loro manca, oppure dovranno essere assorbite dal SAIT, il quale non fa in questi casi, credetelo, un affare che gli piaccia. Con questi assorbimenti il SAIT compie una funzione che gli pesa, perché esso va ad assumere i tronchi quasi morti dell'organizzazione. Gli pesa, ma la fa perché appunto la sua finalità è una finalità di cooperazione, quindi assistenza, e perché questa è la volontà del complesso del movimento cooperativo di consumo.

Quando voi tenete presente quindi questi limiti invalicabili, che la legge pone, la possibilità di favorire il settore cooperativo, tanto benemerito sotto tanti e tanti punti di vista, è del tutto minima. I pochi mezzi dovranno essere concentrati in quelle poche iniziative che più direttamente interessano le zone meno provvedute, iniziative che debbono assumere proporzioni assai modeste. Detto questo anche io penso che altre considerazioni sarà opportuno farle in sede di esame dei singoli articoli e, mantenendo fede al proposito di non dilungarmi in questo intervento, appunto per rendere possibile la discussione e la votazione della legge possibilmente questa mattina, concludo dicendo che la mia convinzione personale, che interessa poco, ma quella soprattutto del gruppo cui appartengo, è che questo disegno di legge

sia da salutare senza dubbio con soddisfazione, e il gruppo lo voterà senza alcuna esitazione.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola in discussione generale? Nessuno. La parola all'assessore.

BOLOGNANI (Assessore agricoltura e commercio - D.C.): Devo ringraziare anzitutto i colleghi consiglieri che sono intervenuti sottolineando nella generalità la bontà di questa iniziativa, eccettuato il collega de Carneri che nelle sue posizioni ne ha voluto fare una critica globale. Per ordine di risposta seguirò pertanto i singoli interventi.

Gazzi ha voluto portare qui una sua esperienza di vita nel settore di questa attività e molto onestamente ha dato atto che con questa legge forse un riordino del settore distributivo è possibile pur nei limiti dello stanziamento in bilancio. Stanziamento però che, sia pure visto esiguo nella sua immediatezza, 65 milioni, però rappresenta un impegno di 425 milioni per la Giunta, che, in conseguenza di questa legge, dovrà essere fatto per i bilanci futuri. Ora io mi permetto di dare due cifre indicative delle possibili pratiche che potrebbero essere esaminate, cifre naturalmente che non sono notevoli, che però hanno un certo significato, proprio se noi pensiamo che con questo disegno di legge vogliamo imporci un impegno di riordino del settore, pur nella prosecuzione di certi atti. Per esempio, se noi consideriamo le pratiche di ristrutturazione, quelle che vanno fino a 7 milioni e ammettiamo un intervento medio di 6 milioni, facciamo a 4%, noi facciamo circa 200 operazioni nella regione. Se prendiamo le operazioni più grosse, dei 25 milioni, e pensiamo a impegni nei confronti di aziende che li riceveranno, nell'ordine di 20 milioni, facciamo la cifra anche qui del 4%, io sto abbastanza bas-

so, noi facciamo 25 operazioni in regione. Queste cifre non sono quelle che possono darci una sicurezza di soluzione dei nostri problemi, però rappresentano una via. Teniamo presente che in questa prima sperimentazione della legge direi che questo impegno della Giunta, pur non essendo sufficiente, — nessun impegno è sufficiente, perché il censimento delle necessità è impossibile farlo in quanto le necessità sono un divenire, non un dato statico —, ma in questa prima sperimentazione, anche nel collaudare la validità e la bontà di questa struttura, penso che sia uno stanziamento rispettabile e che vada riconosciuto l'impegno. Dirò di più, e cioè che nelle valutazioni programmatiche portate qui in primavera per l'attività legislativa di quest'anno, l'impegno era di stanziare 50 milioni, e sulle mie osservazioni, anche ragionate e fondate, la Giunta ha fatto lo sforzo ulteriore di ammannire altri 15 milioni. Per cui direi che sotto questo aspetto, pur riconoscendo la naturale riserva dei colleghi che hanno voluto toccare questo argomento, la Giunta può presentarsi tranquilla a chiedere l'appoggio. I rifinanziamenti sono comuni nelle leggi, e questo non rappresenta un atto di vigilia elettorale, anche se è comune denunciarlo, sono stati i tempi di preparazione che ci han fatto arrivare proprio in questa vigilia elettorale ma, ripeto, proprio questi tempi sono quelli che ci hanno consentito di fare questo documento legislativo.

Il cons. Gazzi poi ha fatto anche una richiesta precisa in materia di concessione del contributo massimo. Penso che la richiesta è fondata, ma già nel testo sia della relazione che della legge, noi possiamo individuare come questo 6% massimo rappresenti un impegno di incentivo che non solo considera quella che può essere la iniziativa portata avanti dalla cooperazione, per un certo riguardo verso la cooperazione, ma considera quelle che sono, quelle

che saranno, quelle che ci auguriamo siano le possibili ristrutturazioni attraverso la concentrazione di piccole aziende familiari, proprio nell'ordine segnalato dal cons. Gazzi. È un auspicio che facciamo, è un augurio, sappiamo però che in questi campi si incontrano delle difficoltà psicologiche notevoli che valgono nel commercio, che valgono in agricoltura quando si parla di ristrutturazione fondiaria, che valgono quando parliamo di unificazione di comuni, però proprio questo vertice di intervento sui prestiti è previsto negli articoli di legge che andremo leggendo, e vedremo che ci sono posizioni di priorità.

Il numero elevato di dipendenti è stato un discorso che ha attirato l'attenzione dei colleghi commissari nella commissione che ha esaminato questo disegno di legge, discorso che noi abbiamo ritenuto di accettare in quell'emendamento; ciò però non significa che sotto questo limite ci stiano nomi e cognomi o preoccupazioni di altro tipo. Sembrava nella stesura di questo disegno di legge, che per certe parti è proiettato nel futuro, che anche queste cifre fossero possibili, anche se ipotetiche, nella realtà ambientale della nostra regione. Abbiamo accolto di buon grado l'emendamento e vediamo di poterci assestare sulla questione dei 30 dipendenti, in quanto ciò è previsto anche da una legge nazionale che detta disposizione in materia di provvidenze di commercio.

Il cons. de Carneri ha fatto un intervento, che io ho ascoltato con molta attenzione nella sua prima parte. Nel momento in cui denunciava la terzizzazione del nostro sistema economico, come indice di una depressione, come indice di una difficoltà a raggiungere livelli economici più moderni, io non potevo che sottolineare questo rilievo; però nel momento in cui il collega de Carneri attacca questa impostazione, che per noi è rigorosa, che per noi rap-

presenta degli autolimiti assunti oggettivamente nell'interesse della categoria, nell'interesse della comunità, come impostazione legata a temi capitalistici o neocapitalistici, come vuol dire, penso che con questa accusa, — e dalla sua parte politica naturalmente c'era da attendersela —, lui dimenticasse quella denuncia del nostro sistema. Perché, collega de Carneri, la comunità regionale non potrebbe trovare giovamento in provvidenze che così si seminassero senza aver ben precise alcune mete, alle quali giungere, mete che sono proprio un miglioramento del settore distributivo, mete che sono anche il raggiungimento di posizioni economiche, di giovamento per la grande massa dei consumatori, che nella azienda polverizzata, nella azienda che non può vivere, nella azienda che non può essere in linea con i tempi, non troveranno soddisfazione, sono d'accordo con lei; e non le troverà il piccolo, modesto imprenditore, che in quel tipo di azienda dovesse esser costretto a continuare a vivere.

Anche il discorso di critica, forse superficiale, collega de Carneri, nei confronti di una grossa cooperativa di secondo grado, quale è il SAIT, penso sia stato fatto più per amore di tesi. Io non conosco i sistemi distributivi di certi ambienti di nazione, dove la tua parte politica ha la responsabilità della gestione, ma io continuo a leggere, continuo a sentir decantare, probabilmente sarà fatto con altri sistemi ma credo che i principi produttivistici anche da quella parte lì valgano, sento decantare le cooperative, la cooperazione, i famosi spacci. Per cui penso che non sia l'accusa di un disegno di legge capitalistico, così come tu hai fatto, ma sia una accusa semplicemente di tesi e non trovi il fondamento nella realtà.

Il prof. Corsini, rifacendosi a un intervento già fatto sulla legge per i magazzini commerciali, ha voluto richiamare l'attenzione affinché

scongiurare certi pericoli da questa legge, e alludo alla critica in merito al numero. Posso dire al prof. Corsini quanto ho già detto a Gazzì, e cioè che noi riteniamo che la cifra di 30 dipendenti rappresenti una cifra ottimale. Anche perché noi dobbiamo pensare che nel sistema di liberalizzazione delle licenze che sta avvenendo, è ipotizzabile che anche nei nostri centri più grossi, nelle nostre cittadine, vengano da fuori delle grosse aziende commerciali, come la UPIM, la STANDA, ecc., e se noi non dessimo la possibilità alle aziende nostre, che possono avere il polso nell'ordine dei 20 - 25 - 30 dipendenti, di ristrutturarsi, di riammodernarsi, presenteremo ancor più facilmente il dèstro a questa invasione.

Per quanto riguarda gli stanziamenti, al prof. Corsini non posso che rispondere quanto ho avuto modo di dire al cons. Gazzì. Mettiamola in atto questa legge, mettiamola in attività, lo stanziamento è, come impegno, nell'ordine di 425 milioni per la verità, in futuro ce ne saranno altri. A proposito poi di una denuncia sui parametri fatta e di una richiesta, io credo che sia nel testo di legge, come nel regolamento che sarà emanato, ci siano sufficienti indicazioni per persuaderci del rigore tecnico al quale ci si ispirerà nello stabilire le priorità in materia di concessione di intervento. Il parametro, le superfici, il comprensorio, l'appartenenza a gruppi d'acquisto, le concentrazioni, il settore di attività, per esempio l'alimentazione ecc., sono tutti, secondo me, indicazioni base che sostanziano quelli che saranno i parametri, sulla base dei quali la commissione che amministrerà questa legge dovrà attenersi.

Per quanto riguarda il rilievo fatto in materia di interventi che toccano il SAIT, penso che già l'avv. Odorizzi, sul piano pratico, abbia dimostrata l'infondatezza di certe preoccupazioni. Teniamo presente che già con l'ammi-

nistrazione dell'altra legge le famiglie cooperative avevano attinto, almeno tutte quelle che avevano richiesto, mi pare 80-90, le famiglie cooperative avevano attinto a quei contributi, e li avevano avuti. Si è ritenuto di migliorare questo proprio anche per l'esistenza di un fenomeno di estensione, per le difficoltà logiche del sistema, dello sviluppo del settore distributivo, dell'attività anche del SAIT.

Posso citare alcuni dati. Le famiglie cooperative sono 251, le quali hanno 352 spacci, i soci sono 27.800. Il SAIT ha 53 spacci, dei quali 6 supermercati. Ora, quale è il rapporto fra SAIT e famiglie cooperative? È un rapporto, ha detto bene l'avv. Odorizzi, un rapporto cooperativo. Il SAIT con le famiglie cooperative intrattiene soltanto rapporti di natura economica, praticamente funge da grossista, e le cooperative in genere attingono al grossista SAIT nell'ordine del 30%. Ci sono poi 37 famiglie cooperative che sono amministrate dal SAIT, pur mantenendo la loro indipendenza giuridica. L'amministrazione è una serie di servizi tecnici, di controllo, di segnalazione di manchevolezze e di perfezionamenti, che il SAIT fa molto bene e, come contropartita, queste famiglie cooperative acquistano nell'ordine del 50% delle loro merci. In qualche raro caso di cooperative in difficoltà, il SAIT subentra e dà vita a delle filiali. Per queste ragioni non mi pare giusto limitare le possibilità di intervento a favore di questa grossa cooperativa di secondo grado.

Ringrazio il prof. Corsini delle parole positive e dei riconoscimenti alle linee e ai principi ispiratori di questa legge, come ringrazio l'avv. Odorizzi per i riconoscimenti che ha voluto dare alla Giunta in questo suo impegno, in questa sua iniziativa legislativa e per i riconoscimenti che ha voluto dare alle attenzioni che in questa sede abbiamo dato al mondo del-

la cooperazione. L'aver riconosciuto in questa legge anche alla cooperativa di consumo una funzione, accanto a tutto il settore privato nel campo distributivo, penso sia veramente un atto che considera i fenomeni della vita comunitaria nella sua globalità, senza distinzione tra i vari tipi di categoria.

Rinnovo il ringraziamento a tutti gli intervenuti e anche a quanti vorranno, nella discussione particolareggiata su questi articoli, portare un contributo di perfezionamento.

PRESIDENTE: Pongo in votazione il passaggio alla discussione articolata: approvato a maggioranza con 1 astenuto.

#### Art. 1

*Allo scopo di favorire, nel territorio della Regione, una migliore organizzazione del servizio distributivo — sulla base delle indicazioni del programma economico nazionale, dei piani urbanistici provinciali e dei programmi di sviluppo economico delle Province autonome di Trento e di Bolzano — l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo rateale annuo costante alle imprese commerciali, cooperative di consumo e pubblici esercizi — nella misura e per la durata di cui agli articoli seguenti — sulla spesa riconosciuta ammissibile, sostenuta per il miglioramento delle attrezzature e per la ristrutturazione dell'impresa, nonché per l'eventuale costruzione, ampliamento o acquisto della sede.*

Pongo in votazione l'art. 1: approvato a maggioranza con 1 voto contrario.

#### Art. 2

*Possono godere delle agevolazioni di cui alla presente legge le aziende commerciali e le*

*cooperative di consumo e loro consorzi in possesso di una licenza di commercio stabile al dettaglio di cui al R.D.L. 16 dicembre 1926, n. 2174 e di cui al R.D.L. 21 luglio 1938, n. 1468 ed i pubblici esercizi in possesso della licenza permanente o stagionale di cui alla vigente legge di pubblica sicurezza per la somministrazione di bevande alcoliche, superalcoliche o analcoliche; i benefici si estendono pure ai titolari di alberghi, pensioni e locande per il miglioramento delle attrezzature della parte dell'azienda adibita a ristorante, caffè, bar.*

Chi chiede la parola all'art. 2? La parola al cons. de Carneri.

de CARNERI (Segretario questore - P.C.I.): Naturalmente per richiamare l'attenzione del signor assessore sul fatto che sarebbe opportuno, a mio giudizio, contemplare anche la possibilità di erogare determinati finanziamenti al commercio ambulante. Esiste, e io avevo interessato a suo tempo l'assessore, esiste il problema del commercio ambulante con installazioni in luoghi fissi, in luoghi determinati. Si era verificato qualche mese fa ad esempio il caso collettivo, che riguardava parecchi commercianti di questo tipo, i quali erano stati costretti a spostare la loro bottega da piazza delle Erbe ad altra piazza in Trento, per questioni di traffico e urbanistiche. Costoro si sono sobbarcati spese anche notevoli, ma purtroppo la legislazione vigente allora non consentiva di dare ad essi nessun aiuto, nessun contributo, in modo che potessero nell'altra sede prescelta installarsi agevolmente e anche decentemente da un punto di vista urbanistico. Carenza completa di legislazione, e questo settore è ignorato, eppure è un settore non trascurabile, ed è un settore anche che svolge una certa opera calmieratrice, di contatto con la popolazione, i

prezzi sono evidentemente più bassi che non nei negozi normali.

Ora io chiedevo all'assessore se non è possibile inserire un emendamento, il quale estenda questi benefici anche a questa categoria. È una categoria, ripeto, che ha diritto anch'essa in questo quadro, quanto meno di essere considerata.

Mi pare che questa sia la sede più idonea per inserire due righe di emendamento che estenda anche a costoro la possibilità di accedere ai mutui agevolati.

PRESIDENTE: È stato presentato un emendamento da Gazzi, Agostini, Mitolo, Corsini, che dice: dopo le parole « e loro consorzi » aggiungere « cooperative e consorzi che si formeranno con l'unione di più punti di vendita ».

Gazzi, vuole illustrare?

GAZZI (A.C.A.): On. Presidente, guardi, io ho presentato questo emendamento per puntualizzare quanto già in discussione generale avevo esposto. Avrei veramente piacere che l'on. assessore prendesse in considerazione questa richiesta, perché va a puntualizzare quella che è la finalità, come del resto mi sembra egli stesso abbia esposto, di poter far sì che più punti di vendita vengano ad essere consorziati, così ottenendo il risultato di diminuire quello che è il numero delle aziende e favorire nel contempo la nascita di punti più specializzati, di punti di vendita formati da un consorzio, da una cooperativa che altrimenti non sorgerebbe. In effetti noi, l'ho già detto prima, abbiamo già constatato che in grandi o piccole città vengono dei grandi magazzini, viene la STANDA, viene la UPIM, vengono altre organizzazioni commerciali, a danno indiscutibile della categoria che si trova frantumata in tanti punti di ven-

dità. Io desidererei che fosse puntualizzato che uno degli scopi di questa legge è proprio quello di creare punti di vendita di una certa dimensione, unendo, riunificando quelli che sono i diversi punti frantumati in giro, in modo da dare la possibilità di creare questi nuovi punti di vendita fatti da consorzi o cooperative di privati.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Odorizzi.

ODORIZZI (D.C.): Mi dispiace, ma non potrei essere d'accordo con questo emendamento, perché esso limiterebbe, secondo me, ingiustificatamente, la possibilità di intervento in favore delle cooperative più modeste, che non abbiano, anche per condizioni ambientali, la possibilità della fusione, e che abbiano tuttavia bisogno di essere messe in grado di assolvere la loro funzione in modo migliore di quanto non avvenga attualmente. Ma ciò che preme al cons. Gazzi trova ad ogni modo una certa collocazione nella legge, perché quando noi andiamo a vedere l'art. 14, là dove sono stabilite le priorità nella concessione dei contributi, troviamo non solo le priorità, ma anche le misure del contributo, che può essere massimo soltanto nel caso in cui si verificano le condizioni da lui previste. Penso quindi che è bene che l'emendamento venga respinto, perché altrimenti, creerebbe una barriera insormontabile per molti casi che forse viceversa sarebbero meritevoli di comprensione.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? La parola all'assessore.

BOLOGNANI (Assessore agricoltura e commercio - D.C.): Qui ci sono due proposte di emendamento. Il problema sollevato dal col-

lega de Carneri, anche se tocca una categoria che nell'economia distributiva del nostro ambiente ha un suo significato, non può essere accolto in un emendamento, perché rappresenterebbe uno svisamento di quelli che sono i binari su cui poggia questa legge. Quando noi parliamo di dimensioni aziendali, di collocazione di punti di vendita, di concentrazione di imprese, di aree di centri commerciali, praticamente operiamo nei confronti del settore distributivo inteso nella sua accezione più corrente. Con questo non escludo che anche il commercio ambulante abbia i suoi problemi, ma direi che nell'economia di questa legge non c'è purtroppo lo spazio. Si potranno vedere altre forme di provvidenze, i comuni potrebbero consentire posteggi fissi a condizioni del tutto gratuite ecc., ma in questa legge non ritengo, proprio per l'economia dell'impostazione, che ci sia spazio per il commercio ambulante.

Per quanto riguarda l'emendamento presentato dai cons. Corsini, Agostini e Gazzi, anch'io faccio le osservazioni dell'avv. Odorizzi: c'è l'art. 14 che impegna in maniera fondamentale l'amministrazione di questa legge, e la impegna proprio anche nella misura e nell'ordine degli incentivi. Siamo d'accordo sullo spirito del vostro suggerimento, siamo convinti come voi che questo sia da favorire tanto è vero che l'abbiamo anche previsto nella legge, ma questa dizione potrebbe creare confusione nel testo legislativo. Per cui invito i proponenti, ritenendo di essere stato preciso, a voler ritirare questo emendamento.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Gazzi.

GAZZI (A.C.A.): On. Presidente, io ho udito con molto piacere le dichiarazioni del-

l'on. assessore, soprattutto quando egli dichiara che è d'accordo nello spirito. Ciò mi induce a trasformare il mio emendamento ad una raccomandazione all'assessore stesso e pertanto lo ritiro.

PRESIDENTE: Va bene. Metto in votazione l'art. 2: approvato a maggioranza con 2 contrari.

#### Art. 3

*Possono godere dei benefici di cui alla presente legge coloro che hanno esercitato, all'atto della presentazione della domanda, una normale ed ininterrotta attività almeno per tre anni, come dovrà risultare dal certificato di iscrizione della Camera di commercio.*

*In mancanza del certificato della Camera di commercio, l'ininterrotta attività può essere dimostrata con certificazione rilasciata dal Comune sede dell'impresa, dalla quale risulti inequivocabilmente che l'azienda per la quale è richiesto il prestito esiste da almeno tre anni.*

*Nel computo di tre anni di attività non si tiene conto di eventuali intervenuti cambiamenti del titolare dell'impresa e, per i pubblici esercizi in possesso della licenza stagionale di P.S., di eventuali interruzioni di attività derivanti dalla limitazione della licenza stessa.*

Pongo in votazione l'art. 3: approvato a maggioranza con 2 voti contrari.

#### Art. 4

*Possono beneficiare dei contributi le imprese che non abbiano più di trenta dipendenti, esclusi gli apprendisti.*

*Tale limite non si estende alle cooperative di consumo e loro consorzi.*

Chi chiede la parola all'art. 4? La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Io vorrei ancora tornare un momento, signor assessore, sia pure brevissimamente, su questa questione del limite del numero dei dipendenti. Innanzitutto io ascolto volentieri le spiegazioni che vengono date, e le dico subito che la sua, quella riguardante la possibilità che, limitando di troppo il numero di dipendenti, si favorisce in un certo senso una smobilitazione locale, era questo il significato, una smobilitazione di qualche iniziativa locale, è una considerazione della quale non si può non tener conto. Ma se lei volesse però fugare completamente le preoccupazioni che io ho espresso e che mi pare di aver sentito che anche in commissione e anche qui sono state presentate da altri, lei potrebbe ben dirci in questa occasione qual è il rapporto medio, per esempio, delle aziende commerciali nella nostra regione, nelle due province, quale sarà il numero o la media, se non vogliamo far numeri, delle aziende commerciali che superano i 30 dipendenti. Perché io non vorrei, e qui rispondo anche al collega avv. Odorizzi, non vorrei in sostanza che proprio coloro che, essendo di maggiore forza economica e finanziaria, hanno anche una maggiore possibilità di attingere direttamente ai benefici di questa legge, creassero una forma di squilibrio per cui gli interventi si trasportano . . . Verso quello della cooperazione ormai sappiamo, lì il 20% è riservato . . .

*(Interruzioni).*

CORSINI (P.L.I.): Voglio ben dir qualche cosa anche su questo. Il 20% non è poco, è un quinto. Il collega Odorizzi ha voluto minimizzare le cose e ha parlato di 4 milioni e

mezzo per il punto a) e 2 milioni per il punto b); siamo perfettamente d'accordo, ma va moltiplicato per cinque nel primo caso e per 10 nel secondo caso. E che si tratti di quattro milioni e mezzo e 2 milioni od altro, si tratta sempre di un quinto, non c'è nessun dubbio. Ora, evidentemente il quinto di 500 milioni sono 100 milioni, il quinto di 50 milioni sono 5 milioni, ma il quinto resta sempre un quinto. Volevo dire, signor assessore, lei può dirci qui rapidissimamente, se li ha questi dati, qual è questa media delle aziende che superino il 30 per cento dei dipendenti? Per quanto riguarda il parametro ne parleremo quando arriverà l'articolo.

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

BOLOGNANI (Assessore agricoltura e commercio - D.C.): Confesso che non sono in grado di rispondere sicuramente come si attende il prof. Corsini. Però le posso dire che nel censimento che è stato fatto è risultato che in provincia di Trento ci sono due aziende con più di 50 dipendenti, ce ne sono 3 dai 30 ai 50 dipendenti e circa 17 dai 20 ai 30 dipendenti. Penso che, anche per essere aderenti al testo della legge nazionale, il limite di 30 sia quello che possiamo accogliere, non dico che sia l'ottimo, ma servirà per consentire che nei centri più importanti della provincia, nei centri più importanti della regione, si possa dare la possibilità ad aziende commerciali di ristrutturarsi in maniera da controbattere quelle competitività o quelle concorrenze che società da fuori provincia potrebbero fare.

Voglio poi richiamare ancora all'attenzione come questo pericolo di correre dietro a questo commercio di una certa struttura sia anche un pericolo sicuramente controllato, se noi guardiamo proprio le indicazioni di priorità.

Alla lettera c) noi vediamo che le imprese che saranno favorite sono quelle che hanno sede in comprensori o in comuni commercialmente poco attrezzati, e questo è anche una delle condizioni che, secondo noi, possono limitare queste preoccupazioni, in quanto è un dettato molto oggettivo per la commissione o per chi amministrerà questa legge.

Altro non ho da dire, posso ammettere di non essere stato completo, in quanto quello studio di commercianti non l'ho sottomano.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Corsini.

CORSINI (P.L.I.): La ringrazio, mi sento tranquillizzato.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'articolo 4: approvato a maggioranza con 2 voti contrari.

#### Art. 5

*Non possono beneficiare dei contributi i ristoranti e pubblici esercizi anche annessi ad alberghi che abbiano beneficiato delle provvidenze di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 326. I richiedenti il prestito agevolato che esercitano tali attività dovranno produrre una dichiarazione da loro sottoscritta dalla quale risulti che non hanno beneficiato delle provvidenze della citata legge e che non hanno in corso la pratica per ottenerle.*

Chi chiede la parola? La parola al cons. Odorizzi.

ODORIZZI (D.C.): Ritengo che debba essere apportata una lieve correzione, nello spirito di questa legge il contributo viene dato anche indipendentemente dal fatto che il tito-

lare dell'impresa abbia dovuto ricorrere al credito. Quindi il dire qui che i richiedenti del prestito agevolato dovrebbero fare questo, può far nascere l'impressione che per questa categoria il modo di intervento sia consentito soltanto in tanto quanto il titolare dell'azienda ricorra al credito, attinga a un prestito che viene chiamato agevolato, proprio in dipendenza della presenza di questi contributi. Propongo quindi che la frase, in perfetta armonia con lo spirito della legge, per togliere possibilità di equivoci, « i richiedenti il prestito agevolato » sia sostituita con le parole « i richiedenti i contributi ».

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

BOLOGNANI (Assessore agricoltura e commercio - D.C.): Sono d'accordo.

PRESIDENTE: L'emendamento a firma Pasqualin - Odorizzi - Santoni, dice: sostituire le parole « i richiedenti il prestito agevolato », con le parole « i richiedenti il contributo ».

Naturalmente viene modificato anche, di conseguenza il secondo comma dell'art. 3 dove dice « dalla quale risulti inequivocabilmente che l'azienda per la quale è richiesto il prestito esiste da almeno tre anni ».

La Presidenza, se verrà accolto questo emendamento, modificherà la parola « prestito » con « contributo ».

Pongo in votazione questo emendamento: unanimità.

Pongo in votazione l'art. 5: unanimità.

#### Art. 6

*Sono comunque escluse dal contributo le spese di primo impianto e le spese destinate al-*

*l'acquisto di scorte. Possono invece usufruire dei benefici della presente legge gli acquisti di automezzi destinati solo al trasporto di cose e che siano necessari nel quadro della ristrutturazione e dell'ammodernamento aziendale.*

Pongo in votazione l'art. 6: unanimità.

#### Art. 7

*Il contributo può essere concesso per:*

- a) le spese di miglioramento o rinnovo delle attrezzature comprese le indispensabili opere murarie per l'adattamento dei locali; le nuove attrezzature devono rispondere alle esigenze di una maggiore produttività;*
- b) la ristrutturazione aziendale che comporti, oltre al rinnovo delle attrezzature ed alle opportune opere murarie, un aumento delle dimensioni aziendali espresso o in aumento delle superfici di vendita, o nella introduzione di nuovi articoli o nell'adozione di nuovi strumenti di vendita. La ristrutturazione da apportare all'azienda deve rispondere alle tecniche produttivistiche.*

*Nel finanziamento per la ristrutturazione aziendale sono ammesse anche la costruzione, l'ampliamento o l'acquisto di una propria sede nonché l'acquisto dei locali nei quali già si esercita l'attività, purché tali operazioni siano necessarie nel quadro del programma di ammodernamento e ristrutturazione dell'impresa.*

*La rispondenza del miglioramento o della ristrutturazione aziendale alle esigenze o alle tecniche produttivistiche è accertata dalla commissione di cui all'art. 16 della presente legge.*

La parola all'avv. Odorizzi.

ODORIZZI (D.C.): Anche qui mi pare opportuna una lieve modificazione al testo,

sempre per il desiderio di dare alla forma del provvedimento la maggiore perfezione possibile, ed evitare equivoci che possono sorgere in sede di applicazione della legge. Questo articolo ha il pregio di voler dare la definizione dei due tipi di intervento, dei due tipi di operazioni che si vogliono agevolare, il miglioramento o rinnovo delle attrezzature, e la ristrutturazione aziendale. La distinzione fra questi due tipi di operazioni non è priva di conseguenze pratiche, lo sappiamo, perché poi all'art. 8, per l'operazione di cui al primo tipo « miglioramento o rinnovo delle attrezzature » è previsto il contributo regionale limitato alla spesa massima ammissibile di 7 milioni, concesso per un periodo di cinque anni, mentre per le operazioni di cui alla lettera b) è prevista la possibilità di ottenere il contributo regionale per la spesa massima ammissibile di 25 milioni e per il periodo di 10 anni. La formulazione dunque del testo dell'art. 7 è di fondamentale importanza. Ora che cosa avviene? Là dove si dà la definizione di « miglioramento e rinnovo delle attrezzature » comprese le indispensabili opere murarie per l'adattamento dei locali, mi pare che non ci possano essere dubbi, ma là dove si dà la definizione del concetto di « ristrutturazione aziendale » i dubbi sorgono, perché dice la lettera b) « la ristrutturazione aziendale che comporti, oltre al rinnovo delle attrezzature ed alle opportune opere murarie, un aumento delle dimensioni aziendali espresso o in aumento delle superfici di vendita — e fin qui il concetto è chiarissimo — o nella introduzione di nuovi articoli — e anche questo è concetto che mi pare chiaro — o nell'adozione di nuovi strumenti di vendita. E qui il concetto incomincia a confondersi. Che differenza esiste infatti tra nuovi strumenti di vendita e nuove attrezzature? L'ho chiesto in altra sede e mi è stato risposto: con questa frase noi abbiamo

voluto riservare la possibilità di intervenire là dove si addivenisse all'introduzione di grandi innovazioni di automazione. Non è una previsione che possa essere fatta a breve termine e noi sappiamo che questa legge dovrà essere immediatamente amministrata. E allora io dico, se domani, nell'evoluzione della tecnica, ci troveremo davvero di fronte a casi di introduzione di grandi innovazioni automatizzate, provvederemo di conseguenza, ma lasciare questa frase così generica nel testo può far nascere domani, nell'applicazione pratica della legge, il dubbio se una determinata domanda possa essere collocata nella lettera b) o debba essere collocata nella lettera a) e può essere sorgente di contestazioni. Mi pare quindi che meglio di tutto è togliere la frase, è questa la proposta dell'emendamento.

**PRESIDENTE:** La parola al consigliere Corsini.

**CORSINI (P.L.I.):** Io non so, signor Presidente, se quanto verrò dicendo è più espressione di un mio dubbio e di una mia non conoscenza precisa delle cose, nel qual caso mi scuso e interrompo il discorso subito, o se questa preoccupazione abbia effettivamente un fondamento nella realtà. Qui alla lettera b) l'avv. Odorizzi ha fatto alcune osservazioni a proposito del significato preciso del termine di ristrutturazione. Io ne voglio aggiungere un'altra: quando noi diciamo che questa ristrutturazione la vediamo nelle attrezzature e nelle opportune opere murarie, un aumento delle dimensioni aziendali espresso o in aumento delle superfici di vendita o nella introduzione di nuovi articoli, non vi pare che si metta in moto qualche cosa che si riferisce immediatamente all'estensione delle licenze e che, in sostanza, ci si venga a trovare in una condizione per

cui da una parte per poter fruire di questo intervento della Regione si sollecitano a volte le aziende già esistenti ad ampliare l'elenco merceologico per cui hanno la licenza di vendita, e contemporaneamente trovarsi forse di contro ad altri orientamenti seguiti fino adesso nella concessione delle licenze o nell'ampliamento dell'elenco merceologico stesso? Voglio dire, in sostanza, è bene che si sappia, io non voglio criticare e non penso di entrare nel merito della cosa, ma è bene avere la coscienza che, lasciando questo inciso, noi abbiamo una politica in regione che invoglia i detentori attuali di licenze o un dato elenco merceologico, ad ampliarlo, perché poi sarebbe qualche cosa di ridicolo se noi, avendo messo dentro nella legge questo invito, ci trovassimo di fronte, alle richieste di aumento delle voci dell'elenco merceologico, a doverglielo respingere.

Non so se la mia preoccupazione è realistica, è obiettiva, certo che con questo inciso a me pare di sì. Noi mettiamo proprio tutta la politica delle licenze di commercio su un nuovo corso, e non so neanche, signor assessore, quali conseguenze si avranno per le piccolissime aziende che vivono a volte faticosamente, proprio perché sono difese dall'elenco merceologico, per cui altre aziende più grosse non possono vendere gli stessi articoli, nel momento in cui invitiamo queste aziende che vogliono fruire di questi benefici, a chiedere e ad ottenere la licenza. Non vorrei che si creassero veramente degli sconvolgi e degli squilibri all'interno del settore.

**PRESIDENTE:** La parola al consigliere Gazzi.

**GAZZI (A.C.A.):** On. Presidente, io mi ero riservato ancora in discussione generale di entrare in merito agli articoli e qui proprio è

doveroso che io ponga, se pura ve n'è bisogno dopo l'illustrazione fatta dal collega Corsini, in maggiore evidenza questa dizione al punto b) dell'art. 7. Il collega avv. Odorizzi ha parlato dell'adozione di nuovi strumenti di vendita, di una certa confusione che potrebbe nascere nell'applicazione pratica. Se mi permette il collega avv. Odorizzi, vorrei dirle che in se stesso l'adozione di nuovi strumenti di vendita dovrebbe essere intesa, a mio avviso, in un cambiamento, in una certa modifica di quello che è il sistema attuale in se stesso, cioè praticamente l'azienda verrebbe ad essere ristrutturata, ma ristrutturata non solo nelle attrezzature, ma anche nel sistema di vendita. Il sistema non è tante volte la strumentalizzazione dell'attrezzatura, ma il sistema è qualche cosa di diverso. Noi constatiamo molte volte che il sistema di vendita muta anche con le stesse attrezzature, c'è una nuova concezione nella vendita e pertanto io lascerei, se il collega avv. Odorizzi non volesse insistere, lascerei quella dizione, mentre veramente pregherei l'assessore di togliere l'introduzione dei nuovi articoli. È un controsenso, lei sa benissimo che io ho ritirato l'emendamento al punto 2, e volevo configurare ancora più strettamente che questa legge andasse a favore soprattutto della concentrazione di più aziende in una sola azienda, di più aziende piccoline, questo per creare una concentrazione ed eliminare molti punti di vendita. Ora, nel momento stesso che noi poniamo al punto b) l'introduzione di nuovi articoli, noi andiamo a creare nuovi punti di vendita ad altri punti esistenti. Questo non è assolutamente possibile, io prego vivamente l'assessore di non considerare l'introduzione di nuovi articoli. È vero, l'ho detto prima in discussione generale, abbiamo fatto un censimento per l'elenco merceologico nel 1951, si è voluto eliminare da quella che era l'organizzazione com-

merciale tutti i bazar che esistevano perché poco o tanto ne erano nati in ogni angolo della nostra provincia. Che cosa si è fatto? Si è creato un elenco merceologico per delimitare veramente quella che era l'attività commerciale. Poi, purtroppo, con l'andazzo che ne è nato, con la decrescita di quello che era il reddito commerciale, sono sorte nuovamente aziende commerciali con più articoli, creando nuovamente quei bazar che si erano eliminati. Adesso noi abbiamo la possibilità col punto b) di ricreare nuovamente altre aziende, lasciando in essere quelle che ci sono. Io pregherei proprio l'assessore di sopprimere la dizione « nella introduzione di nuovi articoli », perché non farebbe che creare ulteriore detrimento alla categoria, creerebbe nuove difficoltà. Questa non deve essere una delle ragioni della legge, anzi, dobbiamo creare proprio l'opposto, cercare cioè che questi numeri in eccesso di aziende si concentrino, e non dare la possibilità che altri, con l'introdurre nuovi articoli, abbiano la possibilità di adire a questo credito. Io prego proprio l'assessore di considerare questo.

Se l'avv. Odorizzi consente direi di lasciare la frase dei nuovi strumenti di vendita, perché veramente nel commercio c'è una nuova modificazione, che è un po' al di là di quella che è l'attrezzatura, mentre l'introduzione di nuovi articoli non farebbe altro che creare nuova confusione, nuova perdita, nuovo disagio alla categoria commerciale.

**PRESIDENTE:** La parola al consigliere Odorizzi.

**ODORIZZI (D.C.):** Io considero naturalmente con la dovuta attenzione quanto è stato detto dal consigliere Gazzi, ma lo prego di voler seguire il mio ragionamento. La legge rimane cristallizzata poi nella forma letterale

che essa assume. Ora qui assume questa forma letterale: « rinnovo delle attrezzature », da un canto, « adozione di nuovi strumenti di vendita » dall'altro, e credo che l'interprete che non possa penetrare come lei a fondo dei fatti concreti dice: ma che differenza c'è fra attrezzature nuove e adozione di nuovi strumenti di vendita?, la differenza fra strumento e attrezzatura, qual è? Creda, caro cons. Gazzi, la cosa sarebbe sicuramente fonte di confusione nell'applicazione della legge. Per quanto riguarda la proposta di soppressione della frase « nella introduzione di nuovi articoli », francamente io personalmente non sarei né favorevole né contrario, perché non vedo la cosa in sé; però mi pare che tanto lei come il collega Corsini abbiano dato a questa espressione un significato limitativo. Ora qui devo richiamare l'attenzione sua sul fatto che la ristrutturazione aziendale ipotizzata anche con l'introduzione di nuovi articoli, presuppone in ogni caso che il titolare dell'azienda introduca i nuovi articoli *oltre* al rinnovo delle attrezzature e alle opportune opere murarie. Quindi questa introduzione di nuovi articoli non può essere considerata solo in se stessa ai fini della concessione delle agevolazioni previste dal disegno di legge. Deve essere collegata con una ristrutturazione aziendale, deve quindi *aggiungersi* al rinnovo delle attrezzature e alle opportune opere murarie. Mi pare quindi esclusa l'ipotesi del commerciante che dica teoricamente: amplifico la mia licenza solo allo scopo di ottenere le provvidenze legislative. Quel commerciante deve invece presentare un progetto di rinnovo delle attrezzature, di modifica delle opere murarie, in connessione anche con l'introduzione di nuovi articoli. Allora complessivamente l'operazione assume il carattere di una « ristrutturazione ». Non so se avendo richiamato la vostra attenzione su quel

« oltre » la cosa perde quella pericolosità che voi credevate di vedere nel testo dell'articolo.

PRESIDENTE: La parola per la seconda volta al cons. Gazzi.

GAZZI (A.C.A.): On. Presidente, brevemente. Vorrei proprio far presente al collega avv. Odorizzi che proprio il fatto che egli specifichi che occorrono diverse componenti per ottenere la concessione al punto b) c'è però sempre la frase « nella introduzione anche di nuovi articoli ». È vero, occorre il rinnovo delle opere murarie, delle attrezzature, di un aumento delle dimensioni aziendali in rapporto alla superficie o nell'introduzione di nuovi articoli, è vero è un'ulteriore componente. Ecco, io la pregherei proprio di vedere questo mio intervento come un partecipe di quella che è la vita commerciale e le posso dire che è altamente negativa l'introduzione di nuovi articoli. Noi dobbiamo ristrutturare con questa legge, ridare linfa, ridare vigore, ridare vita al campo commerciale. Ebbene, diamolo nelle situazioni previste, levando però questa introduzione di nuovi articoli, perché già la categoria soffre degli articoli che ognuno ha, l'aggiungerne non sarebbe che gravare ulteriormente sulla categoria, la quale non vede assolutamente di buon occhio in nessuna maniera l'inflazione che degli articoli è stata data proprio alle licenze commerciali, soprattutto dopo il primo tentativo fatto da parte delle Camere di commercio con il primo censimento, nel quale molti articoli sono stati depennati, perché le aziende commerciali non li avevano dal 1928 al 1930. Ci sono state lotte accanite da parte dei commercianti, glielo posso dire e dimostrare, i quali si son visti tagliare determinati articoli perché non avevano la dimostrazione pratica che questi articoli li trattavano da prima del 1928, da

quando sono state istituite le licenze, da quando è uscita la legge sulle licenze. Adesso noi invece poniamo questo come condizione per ridare questa ristrutturazione. Io la pregherei di capire, nel senso proprio commerciale, che questo è un punto negativo per quanto riguarda la dizione stessa del punto b). Io la ringrazio dei chiarimenti che lei con tanta benevolenza ha voluto darmi, e capisco che anche per lei l'applicazione pratica della legge possa offrire dei dubbi, perché molte volte le commissioni non vivono umanamente i problemi, ma applicano la legge alla lettera. Lei dovrebbe essere d'accordo con me e caldeggiare anche lei l'eliminazione delle parole « della introduzione di nuovi articoli », perché è veramente una cosa che alla categoria preme moltissimo.

**PRESIDENTE:** La parola all'assessore.

**BOLOGNANI** (Assessore agricoltura e commercio - D.C.): Ho ascoltato con interesse i discorsi sollevati dai colleghi. Per la verità io dico che se l'articolo lo lasciassimo anche com'è non faremmo torto a una sua rigorosità tecnica, anche se può dar vita a un linguaggio giuridico meno accessibile.

Dico subito che, anche se volgarmente può esser difficile fare una distinzione fra attrezzatura e nuovo strumento di vendita come con la sua finezza giuridica ha voluto sottolineare l'avv. Odorizzi, penso che anche se le ipotesi, le evenienze dei nuovi strumenti di vendita, possono intendersi in quelle strutture, in quelle tecniche, in quelle attrezzature che rendono un settore distributivo automatizzato, tanto da poter dare una certa idea di avvenirismo, la commissione incaricata di amministrare la legge, saprebbe adeguatamente distinguere. Pertanto ritengo che l'articolo possa rimanere così.

Anche l'obiezione dei colleghi Corsini e Gazzi nel voler sottolineare aspetti negativi nell'inciso « nella introduzione di nuovi articoli di vendita » mi lascia tranquillo, proprio perché questo inciso va visto tutto in un contesto, contesto che ha tentato di chiarire anche l'avv. Odorizzi, ma che trova, secondo me, altre ragioni di giustificazione. Noi sappiamo che il commercio ormai si regge se è specializzato, e specializzato direi proprio su scala notevole, o se l'azienda commerciale, quella che può anche non essere specializzata, sviluppa la sua utilità sulla più vasta gamma di prodotti possibili, naturalmente prodotti che abbiano dei rapporti di omogeneità fra di loro. Ebbene, io penso che il legislatore nel momento in cui afferma questo ha davanti a sé presente questa visione. Faccio un esempio concreto: quando noi parliamo di introduzione di nuovi articoli noi dobbiamo aver presente che, nel momento in cui l'azienda pensa ad un rinnovo di attrezzature e pensa a sviluppare un lavoro di opere murarie, perché certe attrezzature non si rinnovano se non si fa quello, e quindi pensa ad aumentare le dimensioni aziendali, espresso naturalmente in superfici di vendita perché è il parametro più immediato, ma anche dimensioni aziendali espresse in un'adozione di nuovi articoli di vendita, articoli naturalmente che appartengono a settori merceologici, noi ci troviamo in linea con quello che è lo spirito della legge. D'altra parte guardiamoci in giro e guardiamo quella che è la realtà. Qui si dovrebbe fare il discorso doloroso, pesante del campo delle licenze. Si chiedono in continuità licenze, si va verso un sistema di liberalizzazione, che in Italia tarda a venire ma, di fatto, si è davanti ad una liberalizzazione in atto, perché se la licenza non la dà il comune la dà la commissione provinciale molte volte, e se non la dà la commissione provinciale si ritorna al comune

e la dà un giorno dopo il comune, per cui siamo in presenza di questo.

Ora, l'inserire in un contesto logico, organico, armonico, questa dizione dell'aumento della dimensione aziendale che si traduca anche nella introduzione di nuovi articoli di vendita, malgrado le preoccupazioni del collega Gazzì e del collega Corsini possano avere un fondamento, non credo possa essere visto come prospettiva futura, per cui io riterrei proprio che se l'articolo verrà votato nella dizione presentata non faremo offesa né alla chiarezza legislativa né alla chiarezza tecnica dell'articolo stesso.

PRESIDENTE: Nessun altro prende la parola? Pongo in votazione l'emendamento Odorizzi, Pasqualin e Santoni: sopprimere alla lettera b) l'espressione « o nell'adozione di nuovi strumenti di vendita ». Chi è d'accordo? approvato con 8 favorevoli e 3 astensioni.

KESSLER (Presidente G. P. Trento - D.C.): Non si sente niente qui.

Presidente: Finché tutti chiacchierano non si sentirà mai niente. Non ho mica detto che lei chiacchierava, ma sono gli altri che chiacchierano, perché il chiacchieramento qui, per parlar pulito, è una cosa abituale.

Viene chiesta la ripetizione della votazione dal cons. Margonari.

Metto in votazione questo emendamento: approvato con 15 voti favorevoli e 6 astensioni.

Pongo in votazione l'art. 7 così emendato: approvato a maggioranza con 3 astensioni.

#### Art. 8

*Per le spese effettuate ai fini previsti dalla lettera a) del precedente articolo, il contributo regionale è limitato alla spesa massima*

*ammissibile di lire 7.000.000 e può essere concesso per un periodo di cinque anni.*

*Per le spese effettuate ai fini previsti dalla lettera b) del precedente articolo, il contributo regionale è limitato alla spesa massima ammissibile di lire 25.000.000 e può essere concesso per un periodo di dieci anni.*

*Qualora più filiali appartengano ad una unica impresa, il limite della spesa di cui ai commi precedenti non può essere complessivamente superato, anche frazionando la spesa fra le varie filiali.*

*Tale limitazione non è applicabile nel caso che beneficiari del contributo siano le cooperative di consumo e loro consorzi, indicati nell'ultimo comma dell'articolo 4, i quali potranno usufruire, al massimo, del quinto degli stanziamenti previsti per ciascuna provincia dell'articolo 18 della presente legge.*

Pongo in votazione l'art. 8: approvato ad unanimità.

#### Art. 9

*Il contributo di cui all'art. 1 può essere concesso in misura non superiore al 6% e non inferiore al 3,50%. La misura massima può essere concessa solo nei casi previsti dal punto a) del successivo articolo 14.*

*La spesa è ammessa a contributo in base alle seguenti percentuali:*

- 100% della spesa per rinnovo delle attrezzature fisse e mobili, per le conseguenti opere murarie e per l'ammodernamento dei locali;
- 70% per la costruzione, ampliamento o acquisto dei locali per l'attività dell'azienda;

— 50% per l'acquisto del terreno occorrente per la costruzione e per l'eventuale area di parcheggio; la spesa ammessa a contributo per l'acquisto del terreno non può superare comunque il 50% della spesa ammessa per la esecuzione delle opere murarie ed impianti fissi.

Pongo in votazione l'art. 9: approvato ad unanimità.

#### Art. 10

*Il contributo è corrisposto dalla Regione al beneficiario.*

*Nel caso che sia stato acceso un mutuo presso un istituto di credito, il contributo è corrisposto direttamente all'istituto mutuante.*

*Il contributo continua ad essere concesso agli eredi nel caso di cessione dell'azienda mortis causa ed al beneficiario in caso di cessione dell'azienda per atto tra vivi.*

*Il contributo viene a decadere dal momento della cessione volontaria o forzata dell'azienda, e viene revocato nel caso che alla costruzione destinata ad attività commerciale venga data, senza preventiva autorizzazione da rilasciarsi con decreto del Presidente della Giunta regionale, una diversa destinazione. Il contributo viene corrisposto all'istituto di credito mutuante anche nel caso di restituzione anticipata totale o parziale, volontaria o forzata, del mutuo. Nel caso di restituzione forzata il contributo viene corrisposto all'istituto predetto solo fino alla copertura del proprio credito.*

*Nel caso di revoca del contributo per il ricupero dei contributi già versati si procede ai sensi del R.D. 14 aprile 1910 n. 639.*

La parola al cons. Odorizzi.

ODORIZZI (D.C.): Questo, per quanto mi riguarda, è l'ultimo articolo al testo del quale purtroppo devo presentare alcuni emendamenti. Ne dò subito il motivo: « il contributo è corrisposto dalla Regione al beneficiario », qui è l'affermazione del principio fondamentale. Poi si dice « nel caso che sia stato acceso un mutuo presso un istituto di credito, il contributo è corrisposto direttamente all'istituto mutuante ». Io a questo proposito penso che si debba accordare alla Giunta una certa elasticità, che le consenta di esaminare il caso per caso, perché in una situazione in cui il principio è che il contributo va corrisposto al beneficiario e non è assolutamente necessario che il beneficiario ricorra al prestito presso un istituto di credito, può darsi che egli questo ricorso lo faccia nelle più varie maniere, parziale o totale, differito nel tempo a 5, a 10, a 3, a 4 anni. Ed allora propongo che la frase « il contributo è corrisposto direttamente all'istituto sia sostituita con la frase « può essere corrisposto », in maniera che in quanto il titolare del beneficio richieda di cedere il contributo alla banca, farà una domanda, l'amministrazione regionale la esaminerà, ed entro i limiti in cui la troverà conforme coi principi della legge la potrà accogliere o non accogliere.

L'articolo poi prosegue così: « il contributo continua ad essere concesso agli eredi nel caso di cessione dell'azienda mortis causa ed al beneficiario in caso di cessione dell'azienda per atto tra vivi ».

Qui la modificazione che propongo è puramente di terminologica. Mi pare più corretto, invece di parlare di cessione, parlare di « trasferimento » dell'azienda mortis causa o trasferimento per atto tra vivi. Adotto un'espressione che è quella del codice e non è quella del linguaggio comune. Questa è dunque soltanto una modificazione di espressione. Invece nella

frase successiva la sostituzione del termine « cessione », come dirò, ha una ragione sostanziale. Difatti nel successivo comma si dice « il contributo viene a decadere dal momento della "cessione" volontaria o forzata dell'azienda ». L'ipotesi che qui si fa non è quella di « cessione ». Quando si va a vedere la relazione che accompagna il disegno di legge, si vede che l'ipotesi che qui vien fatta è quella di cessazione dell'azienda. Cessa l'azienda e in questo caso non ha più ragione la corresponsione del contributo, il contributo viene a decadere. Questo non è il caso della cessione, dunque, è il caso della cessazione, perché nel caso di cessione, che vorrebbe dire trasferimento, il contributo continua. Ora, per evitare questa evidente contraddizione mi pare assolutamente necessario sostituire il termine di cessione col termine di cessazione della azienda.

Andando avanti, poi, in questo articolo viene detto: « il contributo viene corrisposto all'istituto di credito mutuante, anche nel caso di restituzione anticipata totale o parziale, volontaria o forzata del mutuo. Nel caso di restituzione forzata il contributo viene corrisposto all'istituto predetto solo fino alla copertura del proprio credito ». Quando mi sono imbattuto in questo testo sono rimasto veramente disorientato e mi sono detto: ma, che cosa si afferma in questa disposizione? E quando ho chiesto, in altra sede, che cosa questa disposizione volesse significare, mi è stato risposto che l'articolo è stato preso da altre leggi di intervento un po' analoghe senza troppo andare a vedere se la norma si inquadrerebbe o no nel sistema di questa legge. E allora io ho detto: guardate, nel sistema di questa legge il testo non si inquadra assolutamente. Voi fate qui l'ipotesi della restituzione anticipata anche totale del prestito da parte del mutuatario;

ma in questo caso, perché il contributo dovrebbe essere corrisposto in continuità all'istituto di credito, che è stato talmente soddisfatto del suo avere? La cosa non avrebbe alcun significato, non ci sarebbe un titolo che possa giustificare da parte dell'istituto la presa in consegna del denaro perché l'istituto è già saldato, né ci sarebbe un titolo per cui la Regione continui a dare il contributo a un istituto che lo riceverebbe a titolo gratuito, perché già pienamente soddisfatto delle sue ragioni di credito nei confronti del mutuatario ». Ora, anche la seconda affermazione « in caso di restituzione forzata il contributo viene corrisposto all'istituto predetto, solo fino alla copertura del proprio credito ». Perché questa differenza? L'ipotesi dello sconto del contributo ad un Istituto di credito, sconto effettuato col consenso della Regione che in conseguenza si sentirebbe obbligata a corrispondere il contributo fino alla copertura del credito dell'istituto, potrebbe verificarsi nella realtà, ma allora, l'ipotesi dovrebbe essere esplicitamente formulata, per debito di chiarezza. Non essendo esplicitamente formulata io penso che il testo vada tolto, tanto più che se il Consiglio accoglierà il mio suggerimento di sostituire la frase « il contributo è corrisposto direttamente all'istituto mutuante », con la frase « il contributo può essere corrisposto direttamente all'istituto mutuante » questa frase accorda direttamente all'organo deliberante della Regione, la facoltà di esaminare caso per caso quali sono i termini dell'operazione che il mutuatario presenta, e di giudicare caso per caso come sarà opportuno venire incontro alle esigenze del mutuatario considerata la operazione di credito che il mutuatario intende proporre. Ma altrimenti, ripetuto, posto così questo testo, trapiantato da un'altra legge, non troverebbe, secondo me, alcuna

giustificazione e alcuna chiara spiegazione. Ecco perché ne propongo l'integrale soppressione.

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

BOLOGNANI (Assessore agricoltura e commercio - D.C.): In presenza della dotta illustrazione e correzione di questo articolo fatta dall'avv. Odorizzi, io mi sento di votare, anche perché ho avuto modo di avere chiarimenti in altra sede sulla bontà di questa correzione, questi emendamenti.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento all'art. 10: sostituire al secondo comma l'espressione « il contributo è corrisposto », con l'espressione « il contributo può essere corrisposto »; sostituire al terzo comma il termine « cessione » con il termine « trasferimento »; sostituire al quarto comma il termine « cessione volontaria o forzata dell'azienda », con il termine « cessazione dell'azienda »; sopprimere al quarto comma la dizione « il contributo viene corrisposto all'istituto ecc. » fino alle parole « o copertura del proprio credito ».

Pongo in votazione l'emendamento preletto, a firma Odorizzi, Santoni, Pasqualin: approvato all'unanimità.

Pongo in votazione l'art. 10: approvato ad unanimità.

#### Art. 11

*Le domande di contributo devono essere presentate all'Assessorato regionale al quale è affidata la materia del commercio.*

*Alla domanda, in carta legale, devono essere allegati, oltre agli altri documenti attestanti la sussistenza dei requisiti necessari per ottenere il contributo:*

a) *se si tratta di opere murarie o di acquisto di immobili:*

- 1) *relazione e perizia tecnica*
- 2) *disegni*
- 3) *computo metrico estimativo*
- 4) *piano di finanziamento*

b) *se si tratta di acquisto di attrezzature:*

- 1) *preventivi di spesa*
- 2) *planimetria dei locali*
- 3) *piano di finanziamento.*

Pongo in votazione l'art. 11: unanimità.

#### Art. 12

*L'esame dei progetti e dei preventivi di spesa per l'accertamento della congruità dei prezzi esposti ai fini della determinazione della spesa occorrente per l'esecuzione dell'opera e per gli acquisti da effettuarsi e per l'accertamento della loro regolare esecuzione spetta — in deroga a quanto disposto dalla L.R. 25 novembre 1963 n. 31 — all'Ufficio tecnico regionale dei lavori pubblici.*

*Qualora in sede di verifica dei lavori e degli acquisti venisse accertata una spesa inferiore a quella in base alla quale il contributo è stato concesso, il contributo medesimo sarà proporzionalmente ridotto.*

*La liquidazione del contributo viene disposta dall'Assessore regionale competente in materia di commercio; il contributo è corrisposto al beneficiario in due semestralità, dopo l'accertamento della regolare esecuzione dell'opera, con decorrenza dal 30 giugno o dal 31 dicembre successivo alla data del decreto di concessione del contributo medesimo.*

Pongo in votazione l'art. 12: approvato ad unanimità.

### Art. 13

Il contributo regionale viene assegnato alle imprese che abbiano o che raggiungano le superfici minime che verranno fissate, a seconda dei vari tipi di negozi, con regolamento da emanarsi dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all'art. 15 della presente legge.

Ai fini del minimo dimensionale per i negozi che esercitano più rami di attività, si terrà conto dell'attività prevalente che sarà determinata dalla commissione di cui all'art. 15. Per i tipi di negozio che non saranno elencati nel regolamento o che non rientreranno per l'attività prevalente da loro svolta in tale elenco, il contributo può essere concesso a prescindere dalle dimensioni aziendali.

Il contributo per l'acquisto di apparecchiature frigorifere destinate alla conservazione dei prodotti della alimentazione, compresi i banchi frigoriferi, può essere concesso indipendentemente dai minimi dimensionali.

Pongo in votazione l'art. 13: approvato ad unanimità.

### Art. 14

Il contributo che viene concesso per ogni singola operazione può essere differenziato — entro il limite massimo di cui all'art. 9 — allo scopo di agevolare maggiormente e con carattere di priorità:

- a) la concentrazione di più imprese al dettaglio in una unica impresa esercitata in un solo punto di vendita; uguale priorità viene data alle imprese che andranno ad esercitare la loro attività o in centri commercia-

li o in un unico locale di vendita avendo, quindi, in comune almeno parte delle spese di gestione; ciascuna delle imprese che si concentrano e che andranno ad esercitare in un unico locale potrà beneficiare del contributo entro i limiti di cui all'art. 8;

- b) le imprese al dettaglio aderenti ai consorzi acquisti collettivi o alle unioni volontarie grossisti dettaglianti;
- c) le imprese che hanno sede in comprensori o in comuni commercialmente poco attrezzati;
- d) le imprese che hanno sede in centri storici od in immobili vincolati dalla Sovrintendenza ai monumenti che devono essere restaurati o ricostruiti dopo la demolizione;
- e) le imprese appartenenti al settore dell'alimentazione;
- f) i pubblici esercizi che intendono rinnovare anche gli impianti di cucina ed i servizi igienici.

Nel regolamento di esecuzione della presente legge saranno determinati i punteggi in base ai quali i criteri di differenziazione potranno trovare pratica applicazione; nel regolamento verranno inoltre determinati i comprensori ed i comuni commercialmente poco attrezzati di cui alla lettera c) del presente articolo.

Pongo in votazione l'art. 14: approvato ad unanimità.

### Art. 15

Il Presidente della Giunta regionale nomina, con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta, per un triennio, una commissione regionale suddivisa in due commissioni provinciali, ciascuna delle quali risulterà formata da:

- a) l'Assessore regionale al quale è affidata la materia del commercio, con funzione di presidente;
- b) un Assessore provinciale;
- c) un rappresentante delle minoranze del Consiglio regionale;
- d) un rappresentante della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato;
- e) un esperto del settore della produttività;
- f) un rappresentante dei commercianti;
- g) un rappresentante dei pubblici esercenti;
- h) un rappresentante dell'ente provinciale per il turismo;
- i) un rappresentante della Federazione dei consorzi cooperativi.

L'Assessore provinciale sarà designato dalla rispettiva Giunta provinciale e, in caso di assenza del presidente della commissione, lo sostituisce.

I membri di cui alle lettere f) e g) saranno designati dalle rispettive associazioni di categoria.

Funge da segretario delle due commissioni provinciali un funzionario dell'Amministrazione regionale.

Ai componenti e al segretario delle commissioni spetta il trattamento stabilito dalla L.R. 10.1.1954 n. 1 e successive modifiche e integrazioni.

La composizione della commissione provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio provinciale di Bolzano.

Pongo in votazione l'art. 15: approvato a maggioranza con 1 astensione.

#### Art. 16

Le domande intese ad ottenere il contributo, corredato della documentazione di cui al-

l'art. 11 devono pervenire all'Assessorato regionale al quale è affidata la materia del commercio entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Pongo in votazione l'art. 16: approvato ad unanimità.

#### Art. 17

Possono usufruire dei benefici della presente legge gli acquisti effettuati od i lavori iniziati dopo la data di presentazione della domanda.

Pongo in votazione l'art. 17: approvato ad unanimità.

#### Art. 18

Per l'attuazione della presente legge sono autorizzati a carico dell'esercizio finanziario 1968:

- un limite d'impegno di lire 45 milioni per la concessione del contributo di cui alla lettera a) dell'art. 7;
- un limite d'impegno di lire 20 milioni per la concessione del contributo di cui alla lettera b) dell'art. 7.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della Regione in misura di 65 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1972 e di 20 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1977.

Alla copertura dell'onere di 65 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1968 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. 2080 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

*I fondi previsti dalla presente legge sono riservati metà a favore di imprese operanti in provincia di Trento e metà a favore di imprese operanti in provincia di Bolzano.*

Pongo in votazione l'art. 18: approvato ad unanimità.

Prego distribuire le schede.

*(Segue votazione a scrutinio segreto).*

Esito della votazione:

votanti 36

31 sì

2 no

3 schede bianche.

La legge è approvata.

La seduta è tolta.

*(Ore 14).*